



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

**Luigi Cirillo**

**Presidente**

**Carlo Efisio Marrè Brunenghi**

**Giudice relatore**

**Guido Tarantelli**

**Giudice**

Nella pubblica udienza del 14 settembre 2021 ha posto in decisione la seguente

**S E N T E N Z A n. 279/2021**

Nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **22919** del registro di Segreteria, promosso

da

**La Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Calabria della Corte dei conti**, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

**Attore**

nei confronti di

1. **OMISSIS** (p.iva *OMISSIS*) in persona del suo legale rappresentante *OMISSIS*, nato a *OMISSIS (OMISSIS)* il *OMISSIS* con sede legale a *OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS*, cap. *OMISSIS* Frazione *OMISSIS*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Ciccone presso il cui studio in Scilla, alla via Bellantoni s.n.c. è

elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

2. **OMISSIS** (*OMISSIS*) nato a *OMISSIS (OMISSIS)* il *OMISSIS*, residente in *OMISSIS (OMISSIS)* – Frazione *OMISSIS* n. *OMISSIS* alla via *OMISSIS*, cap. *OMISSIS*, in proprio e in qualità di legale rappresentante dal 01.04.2011 della *OMISSIS* con sede legale a *OMISSIS (OMISSIS)* Contrada *OMISSIS*, cap. *OMISSIS* Frazione *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Ciccone presso il cui studio in Scilla, alla via Bellantoni s.n.c. è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

3. **OMISSIS** (*OMISSIS*), nato a *OMISSIS (OMISSIS)* il *OMISSIS*, ivi residente alla via *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*, cap *OMISSIS*, Socio e Consigliere Soc. dell' *OMISSIS* dal *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Ciccone presso il cui studio in Scilla, alla via Bellantoni s.n.c. è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

4. **OMISSIS** (*OMISSIS*), nato a *OMISSIS* il *OMISSIS*, residente in *OMISSIS (OMISSIS)* cap *OMISSIS* – Frazione *OMISSIS* – alla via *OMISSIS*, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell' *OMISSIS* dal 16.12.2014 e socio dal 15.12.2014, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Ciccone presso il cui studio in Scilla, alla via Bellantoni s.n.c. è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

5. **OMISSIS** (*OMISSIS*), nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* ed ivi

residente alla Via *OMISSIS* cap *OMISSIS*, titolare dell'omonimo Studio di Consulenza Aziendale con sede in *OMISSIS* alla via *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Miccoli presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sbarre Centrali n. 124 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

6. **OMISSIS** (*OMISSIS*), nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* ed ivi residente alla via *OMISSIS* nr. *OMISSIS*, *OMISSIS*, cap *OMISSIS*, Collaboratore dello Studio di Consulenza Aziendale del Dott. *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Mazzucca presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Giuseppe Melacrino n. 40 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

7. **OMISSIS** (*OMISSIS*), nato in *OMISSIS* il *OMISSIS* e residente in *OMISSIS* (*OMISSIS*), cap *OMISSIS*, alla via *OMISSIS* n. *OMISSIS*, int. *OMISSIS*, dipendente A.R.S.A.C. – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Napoli presso il cui studio in Taurianova (RC) alla via Alcide De Gasperi n. 63 è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione

**convenuti**

Data per letta nella pubblica udienza del 14 settembre 2021 la relazione del Giudice relatore, referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi il Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore, dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, l'Avv. Gaetano Ciccone per la *OMISSIS* in persona del suo legale rappresentante *OMISSIS*, oltre che per *OMISSIS* in proprio e per i convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*; l'Avv. Alfonso Mazzucca per il convenuto *OMISSIS*, oltre che per il convenuto *OMISSIS* per delega dell'avv. Michele Miccoli; l'Avv. Antonino Napoli per il convenuto *OMISSIS*; tutti che concludevano come da verbale di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

#### **FATTO**

**1.** Con **citazione** del 19.03.2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha spiegato azione contabile nei confronti di: 1) Società Cooperativa a mutualità prevalente *OMISSIS* a r.l. in persona del suo legale rappresentante *OMISSIS*; 2) *OMISSIS*, legale rappresentante dal 01.04.2011 della *OMISSIS* Società Cooperativa a r.l.; 3) *OMISSIS*, Socio e Consigliere dell' *OMISSIS* Soc. coop. a r.l. dal 16.12.2014; 4) *OMISSIS*, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell' *OMISSIS* Soc. Coop. a r.l. dal 16.12.2014 e socio dal 15.12.2014; 5) *OMISSIS*, titolare dell'omonimo Studio di Consulenza Aziendale; 6) *OMISSIS*, Collaboratore dello Studio di Consulenza Aziendale del Dott. *OMISSIS*; 7) *OMISSIS*, in qualità di dipendente ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) -, per sentirli condannare al risarcimento del danno di **euro 312.793,79=** o alla diversa somma

ritenuta di giustizia, in favore di ARCEA, oltre alla rivalutazione dalla data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.

**1.1.** In punto di **fatto**, la citazione riferisce la ~~Procura~~ che il procedimento istruttorio per cui è giudizio trae origine dalla **notizia di danno** contenuta nella nota prot. n. *OMISSIS* del 13.09.2019, con la quale la Guardia di Finanza, compagnia di *OMISSIS*, a seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di *OMISSIS* (procedimento penale n. *OMISSIS*) aveva trasmesso alla Procura contabile una segnalazione di danno erariale nei confronti della *OMISSIS* Società Cooperativa a r.l. (d'ora in avanti solo *OMISSIS*) rappresentata, dal 01.04.2011, dal sig. *OMISSIS*.

Dalle indagini è emerso che la *OMISSIS* ha beneficiato di un finanziamento in relazione al PSR Calabria – Misura 223 – primo imboscamento di superficie non agricola da effettuarsi nel foglio di mappa n. 40, particelle da 1 a 6 nel comune di *OMISSIS*, pari ad Euro 691.107,31 (80% della spesa ammessa: Euro 863.884,14) successivamente ridotto ad Euro 690.857,06 (80% della spesa ammessa Euro 863.571,32), in quanto la domanda di aiuto iniziale n. *OMISSIS*, presentata nel 2009, prevedeva una superficie dichiarata a premio per Ha 120,88 su un totale di Ha 125,89 ma successivamente, a seguito di variante del progetto, la *OMISSIS* riduceva la superficie di intervento a Ha 71,

escludendo dal progetto la particella 6, includendo la realizzazione di una recinzione, la concimazione del fondo e l'aumento delle spese tecniche dal 6 al 7 per cento.

*1.1.1. La citazione rappresenta e documenta i vari steps di erogazione del contributo, per Stato Avanzamento Lavori (SAL):*

*a. In relazione alla prima quota, non era necessario comprovare l'avvenuto SAL, ma solo stipulare una polizza fideiussoria (beneficiaria ARCEA) – avente quale importo a garanzia, il 110% della somma richiesta a titolo di anticipazione (euro 345.553,65 – domanda di pagamento n. *OMISSIS* del 26.02.2014 corredata della suddetta polizza) ; pagamento effettuato da parte di ARCEA il 23.10.2014 sul conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso il Banco Napoli, Agenzia di *OMISSIS* - a mezzo bonifico di **euro 326.761,51**= ovverosia l'anticipo di euro 345.553,65 al netto di euro 18.792,14) (cfr. produzione P.M., doc. 3, Allegato 1, nn. 2-3);*

*b. In relazione alla seconda quota, il totale della spesa dichiarata per il primo SAL è stato di euro 325.197,61=*

I lavori hanno riguardato:

*(i) il decespugliamento del terreno per Ha 71, codice prezzario regionale M.10.2. prezzo Euro1.213,00 per 71 Ha= totale euro 86.123,00;*

*(ii) la recinzione del terreno de quo, codice prezzario M.40.1.3, prezzo euro 22,00 per 9.900ml= totale euro 217.800,00=;*

(iii) le spese generali direzione lavori 7%= euro 21.274,61).

A seguito della domanda di pagamento n. *OMISSIS* e della richiesta di collaudo parziale e presentata dall' *OMISSIS* alla Regione Calabria in data 25.06.2015, l'ARCEA, dopo aver svolto i controlli in loco il 24.09.2015, ha provveduto il 17.12.2015 al pagamento sul conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso il Banco Napoli, Agenzia di *OMISSIS* - a mezzo bonifico di **euro 260.158,08=** (ovverosia l'80% di euro 325.197,61=) (cfr. produzione del P.M., doc. 3, allegato 1, nn. 4-9).

c. In relazione alla terza quota, il totale della spesa dichiarata per il secondo SAL è stato di euro 538.373,71=

I lavori hanno riguardato:

(i) la regolarizzazione, il pareggiamento e lo spietramento superficiale del terreno, codice prezzario regionale M.10.4, prezzo Euro 744,00 per 71 Ha= totale euro 52.824,00=;

(ii) la lavorazione del terreno a scasso andante alla profondità di 80 cm., Codice prezzario regionale M.10.16, prezzo Euro 1.041,00 per 71 Ha= totale euro 73.911,00);

(iii) la frangizollatura del terreno, codice prezzario regionale M.20.27, prezzo Euro 300,00 per 71 Ha= totale euro 21.300,00=;

(iv) la concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame agli impianti, Codice prezzario M.20.27 prezzo euro 1.548,00 per 71 Ha= totale Euro 109.908,00=;

(v) l'acquisto n. 79.100 piantine cadauna euro 1,55= totale euro 122.605,00=;

(vi) il trasporto e messa dimora n. 79.100 piantine, Codice prezziario regionale M.20.1.10, prezzo euro 1,55 per 79.100= totale euro 122.605,00=;

(vii) le spese generali direzione lavori 7%= euro 35.220,71.

A seguito della domanda di pagamento n. *OMISSIS* e della richiesta di collaudo finale presentata dall' *OMISSIS* alla Regione Calabria in data 14.04.2016, l'ARCEA, dopo aver svolto i controlli in loco il 25.07.2016, ha provveduto il 13.07.2017 al pagamento sul conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso il Banco Napoli, Agenzia di *OMISSIS* - a mezzo bonifico di **euro 73.572,33=** (ovverosia al saldo di euro 85.144,75= al netto di euro 11.571,91=) (cfr. produzione del P.M., Doc. 3, allegato 2, nn. 1-6).

1.1.2. Riferisce ancora la che nell'ambito del procedimento penale emergevano le seguenti *risultanze istruttorie*:

a. Che il Sistema Informativo per lo sviluppo dell'Agricoltura (SINSPA) eseguiva due accertamenti (analisi aerofotogrammetrica e controlli sul campo) (cfr. notizia di danno, allegato 2) che concludevano “**1**) *dall'analisi comparata delle diverse immagini Sentinel, nel tempo, emerge che alcune interruzioni dell'attività vegetativa congruenti con lavorazioni meccaniche sono visibili in piccole porzioni dell'apprezzamento considerato a cominciare dal settembre 2015 (vedi immagine del 13*

settembre 2015) e fino ad aprile/maggio 2016 (vedi immagine del 10 maggio 2016 e tutte le immagini intermedie). **2)** nulla si può dire sull'entità delle lavorazioni effettuate ma si ritiene improbabile che si sia trattato di aratura andante ad 80 cm. Di profondità che avrebbe comportato una interruzione dell'attività vegetativa di durata maggiore e visibile nella serie di immagini Sentinel. **3)** successivamente al maggio 2016, sulla base delle immagini Sentinel, non si evidenziano interruzioni dell'attività vegetativa di grande entità. Nei primi mesi del 2017 (febbraio-marzo) sono visibili interruzioni sporadiche che potrebbero rappresentare le attività di piantumazione o di manutenzione delle piantine. **4)** dall'aprile all'agosto 2017, nelle immagini Sentinel, non sono visibili interruzioni e le zone precedentemente scoperte gradualmente si ricoprono fino ai primi di agosto quando presumibilmente un incendio (immagini del 13 agosto e del 18 agosto 2017) interessa quasi completamente la zona oggetto di indagine ed il terreno rimane privo di attività vegetativa per qualche mese".

b. Che in data 16 e 17 maggio 2018, i tecnici del SIN unitamente alla Guardia di Finanza e con la partecipazione dei soggetti indagati e/o interessati (cfr. notizia di danno, allegato 3) hanno eseguito, sui terreni oggetto dell'imboschimento, un sopralluogo e appositi rilievi tecnici. Successivamente il SIN, con nota n. 0007510 trasmetteva la propria relazione tecnica (rilievi aerei con l'ausilio di droni) nella quale si legge che "Nel

*corso del sopralluogo, atteso che i terreni oggetto di rilievo sono stati interessati da un incendio nel mese di agosto 2017, e quindi le piantine non sono più visibili né in campo né dalle riprese fotografiche realizzate – è stata verificata la plausibilità della realizzazione dei lavori preparatori alla messa a dimora delle piantine, la sistemazione del terreno, la sua regolarizzazione e spietramento come da progetto. ... Va comunque messo in luce che anche nella zona non interessata dal fuoco, corrispondente alla porzione più a sud-est del settore 6 ed al settore 9, durante il sopralluogo di campo non sono state riscontrate piantine tranne alcune piantine di acero ed un serbo (in totale 4 o 5) quest'ultimo non era peraltro tra le specie indicate nel progetto; queste piantine sono sopravvissute solamente perché situate in posizione particolarmente favorevole a causa della presenza di affioramenti di acqua. L'assenza di piantine anche nella zona non percorsa dal fuoco rappresenta sicuramente un segnale di come le operazioni di manutenzione del rimboschimento appena impiantato (in particolare la pulitura e l'irrigazione di soccorso), non siano state svolte o, per lo meno, non siano state svolte con la necessaria accuratezza. Peraltro, se le operazioni di pulitura fossero state eseguite correttamente, il fuoco non avrebbe probabilmente trovato combustibile a sufficienza per percorrere il terreno. Nulla si può dire neppure sul fatto che nella parte restante del terreno non siano state messe a dimora le piante, sicuramente non sono state eseguite le*

*operazioni di preparazione del terreno.*

*Le superfici ottenute mediante il processo di fotointerpretazione dell'ortofoto, cioè quelle sulle quali si giudica plausibile la realizzazione delle lavorazioni di regolarizzazione del terreno, per settore della cartografia del progetto, sono riportate nella seguente tabella – omissis – totale Ha 36.5*

*Per quanto riguarda i restanti settori, è stato quanto di seguito accertato: settore 2 (... non si ritiene sia stata effettuata nessuna operazione di sistemazione e regolarizzazione del terreno la cui ortografia risulta ancora piuttosto accidentata. Peraltro, per le pendenze e per la notevole presenza di roccia, sarebbe molto difficoltosa qualsiasi operazione colturale) – settore 5 e 6 (parte) (...non si ritiene che siano state eseguite operazioni di regolarizzazione del terreno, infatti la morfologia risulta ancora oggi eterogenea ed accidentata, incompatibile con lavorazioni di sistemazione e regolarizzazione del terreno. – settori 7-8 (parte) (... la pendenza risulta piuttosto elevata, sicuramente troppo elevata per permettere uno scasso andante ad 80 cm. di profondità...) – settori 6 ed 8 (parte) (... anche qui le pendenze sono piuttosto elevate ma qualche segno c'è)".*

Da tutto ciò l'attore pubblico deduce che i lavori in economia eseguiti dall' OMISSIS (preparatori alla messa a dimora delle piantine, la sistemazione del terreno, la sua regolarizzazione e spietramento, costituenti parte del SAAL finale) non hanno riflesso quelli previsti dal progetto di rimboschimento e per

le quali la cooperativa aveva ottenuto dalla Regione Calabria un contributo pari a euro 690.857,06=

Nella prospettiva dell'attore, i lavori in argomento dovevano essere eseguiti su una superficie di 71Ha, mentre gli accertamenti della SINSPA hanno giudicato plausibile la lavorazione della regolarizzazione del terreno su un totale di Ha 36.5; di contro, nella restante parte è stato ritenuto che non sia stata eseguita alcuna operazione di sistemazione e di regolarizzazione.

1.1.3. La Procura ha altresì esaminato con attenzione tutta la *documentazione prodotta per il finanziamento* ed in particolare le fatture d'acquisto dei pali di castagno per la realizzazione della recinzione prodotte dall' *OMISSIS* ed emesse dalla D.I. *OMISSIS*, nonché quelle relative all'acquisto trasporto delle piantine e della frangizollatura del terreno emesse dalla *OMISSIS s.r.l.*

In particolare:

a. *In relazione ai rapporti con la D.I. OMISSIS*, la Procura ha documentato come, per la compravendita di n. 3.500 pali compreso il trasporto, la ditta *OMISSIS* ha emesso la fattura n. 47/2014 del 12.10.2014 per un totale complessivo di euro 19.825,00= (imponibile Euro 16.250,00= + IVA per euro 3.375,00=) e come, "spillato" alla predetta fattura, vi fosse un "foglio manoscritto" e un ordine del giorno di colore grigio anno 2015 intestata Bper.

"Nel foglio manoscritto" sono riportati a) la descrizione della

compravendita (ovverosia i pali di castagno), b) il prezzo reale della compravendita (n. pali 4.000 x 1,40= 5.600 + IVA 22% 1.323= 6.832); c) il prezzo indicato in fattura (n. pali 3.500 x 4,50= 15.750 + IVA 22% 3.465= 19.215, trasporto 500 + iva 22% 100= 610, totale fattura 19.825 (19.125+610); d) l'importo reso dalla cooperativa: euro 10.650, dato dalla differenza tra il prezzo indicato in fattura Euro 19.825, quello reale Euro 6.832 e dell'IVA Euro 2.343 (differenza tra quella indicata in fattura Euro 3.575 e quella reale Euro 1.232).

Nell'agenda, riferita all'anno 2015, invece sono riportati manualmente appunti inerenti la gestione dell'impresa tra cui alcuni importi relativi a somme di denaro consegnate ai soci della cooperativa e/o a *OMISSIS* in date successive a quella del bonifico emesso in data 16.12.2014 dall' *OMISSIS* alla ditta *OMISSIS* (a. 16.01.2015: dati Euro 1.500,00 acconto a *OMISSIS*; b. 02.04.2015 dati euro 2.000,00 alla coop. *OMISSIS* acc.; c. 28.04.2015 dati euro 2.000,00 in contanti alla coop. *OMISSIS* - *OMISSIS*; d. 14.07.2015 dati 2.000,00 alla coop. *OMISSIS* acc.)

Dalle risultanze delle indagini finanziarie eseguite nell'ambito della verifica, è stato accertato che il sig. *OMISSIS*, in data 01.04.2015 e 28.04.2015, ha effettuato prelevamenti allo sportello (c.c. *OMISSIS* acceso presso la BPER) rispettivamente per Euro 2.300,00 ed Euro 2.600,00 che hanno invero trovato riscontro con quanto annotato nell'agenda riferito ai

soldi consegnati ai componenti della coop. *OMISSIS* in data 02.04 e 28.04.2015.

*b. In relazione ai rapporti con la OMISSIS s.r.l.*, la Procura rappresenta che questa società ha emesso nei confronti della cooperativa, in relazione alle spese sostenute nel progetto di rimboschimento di cui alla misura 223, nell'anno 2015, tre fatture (nn. 9-13-17) per complessivi euro 19.860,00 (compresa IVA al 22% per euro 3.581,31=); e nell'anno 2016, cinque fatture (nn. 01-02-03-04-05) per complessivi euro 147.691,91= (compresa IVA al 22% per euro 32.492,22) tutte concernenti l'acquisto delle 79.100 piantine di cui al progetto. Nel corso delle indagini è stata acquisita la documentazione fiscale della *OMISSIS* s.r.l. e, in particolare, è emerso che la "*OMISSIS*" aveva ceduto 79.000 piantine alla *OMISSIS* s.r.l. al prezzo totale di euro 47.795,00= (compresa IVA al 10% per euro 4.345).

*1.1.4.* Ancora rappresenta la Procura che, al fine di acquisire elementi utili alle indagini, in data 13.11.2017, è stata eseguita una *perquisizione presso la residenza del legale rappresentante della OMISSIS S.r.l.* (sig. *OMISSIS*) e che, nel corso delle operazioni di perquisizione, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro una documentazione attestante i rapporti commerciali tra la *OMISSIS* e la *OMISSIS* e, in particolare, n. 2 agende, fogli dattiloscritti e/o manoscritti con allegati scontrini fiscali, buoni consegna benzina e mangimi, n. 2 ricevute per bonifici bancari

dell'importo di euro 2.000,00= cadauno emessi da *OMISSIS* e *OMISSIS* nei confronti dell' *OMISSIS*.

Dall'esame delle agende è emerso che a partire dall'anno 2008 e fino al mese di novembre dell'anno 2017, sono annotati analiticamente i lavori eseguiti dalla *OMISSIS* s.r.l., i nominativi degli operai impiegati, le spese sostenute, i materiali e i mezzi utilizzati (escavatore, autocarri, ecc.), i luoghi dei lavori, gli incassi ricevuti ed i pagamenti erogati agli operai, rappresentando una *tipica contabilità in nero e parallela all'azienda*.

In particolare, e per quanto utile ai fini del giudizio, la Procura rappresenta come per gli anni 2015 e 2016 l' *OMISSIS* è indicata col nome "cooperativa" e, con riferimento all'anno 2016, in una delle agende sono annotate le diciture "fatturazione cooperativa", "cassa cooperativa", "riunione del 02.02.2016" e sono ivi indicati gli importi delle fatture nn. 1 e 2 emesse dalla *OMISSIS* in favore della *OMISSIS*, oltre le relative spese, date a *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, oltre le diciture "letame" e "cooperativa continuazione" (con indicazione degli importi dati ai soggetti di cui sopra).

Per la Procura i nomi *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* sono da identificarsi in *OMISSIS* (socio e amministratore della *OMISSIS* s.r.l.), *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS*), *OMISSIS* (consigliere, socio e dipendente dell' *OMISSIS*), *OMISSIS* (amministratore dell' *OMISSIS* fino al 01.04.2011), *OMISSIS* (vice-presidente, socio e dipendente dell' *OMISSIS*).

Dall'esame dei fogli dattiloscritti, in quello intestato "Resoconto", è riprodotta una tabella con tre colonne (estremi delle fatture dalla *OMISSIS* alla *OMISSIS* con indicazione della causale; entrate; uscite) e coincidenti con quelli annotati nelle agende. Sono infine annotati i totali entrate (euro 143.484,37=), uscite (Euro 127.863,00=) e l'importo indicato da "tornare Euro 17.069,00="

Dall'esame delle due ricevute del 29.03.2016 dei bonifici bancari dell'importo di euro 2.000,00= cadauno risulta che sono stati ordinati dal c.c. n. *OMISSIS* intestato ai coniugi *OMISSIS* e *OMISSIS*, recando come beneficiario l' *OMISSIS* Soc. Coop. a.r.l. e come causale del pagamento rispettivamente "conferimento socio *OMISSIS*" e "conferimento socio *OMISSIS*" ed anche questo importo (euro 4.000,00=) risulta annotato tra le spese del resoconto con la dicitura manoscritta "4.000 zio *OMISSIS* (*OMISSIS*) giro".

1.1.5. Ancora, rappresenta la Procura che, a seguito delle indagini finanziarie nei confronti della *OMISSIS* e della *OMISSIS*, è stato accertato che la *OMISSIS* è intestataria:

A) del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna – filiale di *OMISSIS* (*OMISSIS*) su cui sono transitati i pagamenti effettuati dall' *OMISSIS* relativi ai saldi delle fatture emesse dalla *OMISSIS* nel 2015 (nn. 9-13-17) e acconti per le fatture emesse nell'anno 2016 (nn. 01-02-03-04-05);

B) del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di *OMISSIS* (*OMISSIS*) ove sono transitati i pagamenti effettuati dall' *OMISSIS* relativi ad acconto e/o saldi delle fatture emesse dalla *OMISSIS* nell'anno 2016 (nn. 01-02-03-04-05). Tutte le date e gli importi dei prelevamenti hanno trovato riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del Sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS*) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*, puntualmente indicati nell'atto di citazione.

a. Nello specifico, dall'esame del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – filiale di *OMISSIS* (*OMISSIS*), risultano i seguenti movimenti:

- 06.03.2015 – bonifico bancario (saldo fattura n. 9 del 04/03) dell'importo di Euro 12.2000,00=, in pari data risulta un prelevamento in contanti allo sportello di euro 3.700,00 e il 09.03 un ulteriore prelevamento di euro 1.000,00;
- 12.04.2015 – bonifico bancario (saldo fattura n. 13 del 06/05) dell'importo di Euro 3.660,00;
- 18.08.2015 – incasso assegni circolari (saldo fattura n. 17 del 17/08) dell'importo di Euro 4.000,00, in pari data risulta un prelevamento in contanti allo sportello di pari importo;
- 05.02.2016 – bonifico bancario (saldo fattura n. 03 del 01.02) dell'importo di euro 21.057,20, il giorno 08/02 risulta un prelevamento in contanti allo sportello di euro 2.300,00 e dal 06/02

al 18/02 ulteriori prelevamenti bancomat per euro 4.490,00 (euro 250,00 cadauno) per un totale complessivo di euro 6.790,00=

Riferisce la Procura che le date e gli importi di cui sopra hanno trovato puntuale riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS* s.r.l.) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*. Nello specifico:

- o 06/02/2016 – 1.060 per operai;
- o 09/02/2016 – 500 *OMISSIS* – 1.500 *OMISSIS* – 400 *OMISSIS*;
- o 11/02/2016 – 250 veterinario – 40 santa – 25 putiga (bottega) per indiani;
- o 12/02/2016 – 1.500 *OMISSIS*;
- o 14/02/2016 – 400 *OMISSIS* – 50 formaggio.

L'attore documenta che sempre dalle indagini sul conto in questione, in data 08.02.2016 risulta un assegno dell'importo di euro 10.000,00 emesso dalla *OMISSIS* s.r.l. in favore della *OMISSIS* (in acconto relativo all'acquisto delle piante poi rivendute alla *OMISSIS*) e che anche tale importo risulta annotato nell'agenda con la dicitura "10.000 assegno alberi il 06.02.2016"

*b.* Inoltre, dall'esame del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di *OMISSIS*

(*OMISSIS*), risultano i seguenti movimenti:

- 19.01.2016 – bonifico bancario (saldo fattura n. 01 del 15/01) dell'importo di euro 16.000,13. Il giorno successivo risulta un prelevamento bancomat di euro 1.500,00;

- 21.01.2016 – bonifico bancario (saldo fattura n. 02 del 15/01) dell'importo di Euro 24.156,00. In pari data risulta un prelevamento allo sportello in contanti di euro 6.000,00 e dal 23/01 al 01/02 ulteriori prelevamenti allo sportello e/o bancomat per euro 15.690,00 per un totale complessivo di euro 21.690,00=

Riferisce la Procura che le date e gli importi di cui sopra hanno trovato puntuale riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS* s.r.l.) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*. Nello specifico:

- 24/01/2016 – dati 1.500 a *OMISSIS* (con prelevamento bancomat di pari importo e in pari data);
- 25/01/2016 – dati a *OMISSIS* 250 euro per viaggio alberi;
- 26/01/2016 – 1.200 a *OMISSIS* – 11 scacciato – 60 latte in polvere – 20 gasolio a *OMISSIS* – 90 veterinario per medicine vacca (con prelevamento bancomat di euro 1.500,00 il 26.01.2016);
- 27/01/2016 – 1.500 a *OMISSIS*, suoi (con prelevamento bancomat di pari importo e in pari data);

- 28/01/2016 – 2.800 a *OMISSIS*, suoi (con prelievo bancomat di euro 3.500 in pari data);
- 29/01/2016 – 2.500 a *OMISSIS*, suoi – 100 a *OMISSIS* (con due prelievi bancomat di euro 1.200 ed euro 1.500 in pari data);
- 30/01/2016 – 220 mangime – 1.050 operai e dato a *OMISSIS* (con prelievo di euro 1.150 in pari data).
- L'attore documenta che sempre dalle indagini sul conto in questione, in data 26.01.2016 risulta un assegno dell'importo di euro 8.500,00 emesso dalla *OMISSIS* s.r.l. in favore della *OMISSIS* (in acconto relativo all'acquisto delle piante poi rivendute alla *OMISSIS*) e che anche tale importo risulta annotato nell'agenda con la dicitura "8.500 assegno alberi il 25.01.2016"
- 11.02.2016 – bonifico bancario (saldo fattura n. 04 del 09/02) dell'importo di euro 30.500,00= (con prelievi contanti allo sportello dal 11.02 al 23.02 per euro 20.050,00= che hanno trovato poi riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS* s.r.l.) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*. Nello specifico:
  - 16/02/2016: letame 2.500 *OMISSIS* dati (con due prelievi bancomat di euro 1.500 ed euro 1.000 in pari data)
  - 17/02/2016: 500 *OMISSIS*;
  - 19/02/2016: letame 2.500 *OMISSIS* dati;

- 19/02/2016: 500 *OMISSIS* (con tre prelevamenti bancomat di per complessivi euro 4.300,00 dal 17.02. al 19.02);
- 20/02/2016 – 1.400 *OMISSIS* (con prelevamento bancomat di pari importo in pari data);
- 22/02/2016: 250 quiet (08) fusto – 17 panini (con prelevamento bancomat in pari data di euro 1.000);
- 23/02/2016 – bonifico bancario (acconto fattura n. 04 del 19/02) dell'importo di euro 35.000,00 – Riferisce il Requirente che a fronte di detto incasso la *OMISSIS* ha emesso a sua volta n. 02 bonifici nei confronti della *OMISSIS* (in acconto e saldo) per l'acquisto delle piante poi rivendute all'*OMISSIS* (euro 14.295,65 in data 25.02.2016 ed euro 15.000,65 in data 01.03.2016. Documenta altresì come dal 23.02.al 02.03 risultano prelevamenti in contanti allo sportello e/o bancomat per euro 5.650,00 e – tra questi – segnala il prelevamento di euro 1.500,00= che, nella ricostruzione dell'attore, riscontra la dicitura “Cooperativa continuazione 1.500 *OMISSIS* 27/02/2016” rinvenuta nell'agenda sequestrata del sig. *OMISSIS*.
- 02/03/2016: letame 5.000 *OMISSIS* (con prelevamento in contanti allo sportello di euro 5.500 in pari data);
- 05/03/2016: letame 2.000 *OMISSIS* – 450 operai – naffita (nafta) operai (con prelevamento in contanti bancomat di euro 1.000 in pari data);
- 07/03/2016: letame 3.000 *OMISSIS* (con prelevamento in

contanti bancomat di euro 1.000 del 06.03 ed uno, allo sportello, di euro 3.500 del 07.03);

○ 08/03/2016: 1.000 *OMISSIS* (con prelevamento in contanti bancomat di euro 1.000 in pari data);

• 14.03.2016 – bonifico bancario (acconto fattura n. 05 del 19/02) dell'importo di euro 15.000 (con prelevamenti contanti allo sportello, dal 15.03 al 29.03 per euro 14.000 che hanno trovato poi riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS* s.r.l.) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*. Nello specifico:

○ 15.03.2016: 500 *OMISSIS*, 1.000 *OMISSIS* suoi, 5.000 *OMISSIS* (con prelevamenti in pari data, al bancomat e allo sportello, di euro 1.500 e di euro 5.200);

○ 16.03.2016: 1.000 *OMISSIS* – 240 naffita (nafta) Queit (Q8) – 13 panini putiga (bottega) (con due prelevamenti bancomat di euro 240,00 ed euro 1.000 in pari data);

○ 19.03.2016 – 700 operai – 700 *OMISSIS* (con prelevamento bancomat di euro 1.500,00 in data 18.03);

○ 21.03.2016 – euro 1.000 *OMISSIS* (con prelevamento bancomat di euro 1.500 del 20.03);

• 29.03.2016 – bonifico bancario (acconto fattura n. 05 del 19.02) dell'importo di euro 10.000 (con prelevamenti in contanti allo sportello per euro 10.800,00 dal 29.03 al 05.04 e tra questi,

riferisce l'attore, merita attenzione il prelevamento di euro 4.000,00 e che corrisponde allo stesso importo di quello relativo alle ricevute dei bonifici bancari datati 29.03.2016 rinvenuti presso l'abitazione del sig. *OMISSIS*.

La Procura ne trae pertanto la convinzione che dall'esame dei conti correnti intestati alla *OMISSIS* s.r.l. emerge in maniera inequivoca che quest'ultima ha emesso, nei confronti della *OMISSIS*, fatture per operazioni in tutto e/o in parte inesistenti utilizzate dalla Cooperativa e trasmesse alla Regione Calabria al fine di comprovare spese sostenute ritenute ammissibili per l'ottenimento del contributo concesso.

In particolare, le cinque fatture del 2016 per un totale imponibile di euro 147.691,91 (relative alla fornitura, trasporto di n. 79.100 piantine) e lavori di frangizollatura sono state artificialmente "*gonfiate*", in quanto le piantine, come accertato dalle fatture passive emesse dalla *OMISSIS* hanno avuto un costo di euro 43.450,90=, mentre la parte rimanente è stata suddivisa in contanti tra i soci delle due aziende (*OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*), nonché utilizzata per spese non inerenti il progetto e dettagliate nel manoscritto "Resoconto" sottoposto a sequestro presso l'abitazione del sig. *OMISSIS*.

Prova ne sia, afferma la Procura, che la *OMISSIS* s.r.l. esercita un'attività totalmente diversa da quella di vendita all'ingrosso e/o al dettaglio di piante e/o agricoltura, bensì quella di *costruzione di edifici*.

1.1.6. L'attore nella propria citazione dimostra come dall'esame del conto corrente intestato alla *OMISSIS* (n. *OMISSIS* – Banco di Napoli, sede di *OMISSIS*) è emerso che su di esso sono transitati tutti i bonifici effettuati dalla Regione Calabria – ARCEA – relativi al contributo pubblico (PSR Calabria – misura 223 – primo imboscamento di superficie non agricole).

Ancora prova che l'esame dei movimenti bancari dimostra che a seguito del versamento del primo acconto del 23.10.2014 di euro 345.553,65=, la *OMISSIS* ha acquistato beni e/o usufruito di prestazioni di servizi non rientranti nelle spese progettuali, e precisamente:

- (i) bonifico del 03.11.2014 di euro 7.000,00 in favore del Comune di *OMISSIS* per pagamenti fitti arretrati su terreni;
- (ii) bonifico del 24.11.2014 di euro 4.500 in favore di *OMISSIS* per l'acquisto di un autocarro;
- (iii) bonifico in pari data di euro 43.920 in favore della *OMISSIS* per l'acquisto di un escavatore usato;
- (iv) emissione in data 26 e 27.05.2015 di due assegni circolari per euro 16.800 per l'acquisto di vacche;
- (v) emissione di altro assegno in data 29.05.2015 per euro 610 per il trasporto di bovini;
- (vi) emissione in data 26.06.2015 di assegni circolari per euro 8.800,00 per l'acquisto di vacche;
- (vii) altro assegno del 07.07.2015 per euro 610 per il trasporto di bovini).

Anche a seguito del bonifico di euro 260.158,08 del 17.12.2015 in relazione al secondo acconto - primo SAL, secondo l'attore, la *OMISSIS* ha acquistato beni e/o usufruito di prestazioni di servizi non rientranti nelle spese progettuali (bonifici del 23.12.2015 per euro 35mila in favore del Comune di *OMISSIS* per pagamenti fitti arretrati su terreni dal 2008 al 2015).

Inoltre, documentata la Procura, come la *OMISSIS* - non avendo più liquidità, al fine di onorare la parcella emessa dal Dott. *OMISSIS* (progettista e direttore dei lavori - fattura n. 27 del 06.04.2016 per euro 33.781,45) - abbia stipulato col Banco di Napoli un mutuo agrario dell'importo di euro 39.200,00= con accredito del 14.06.2016 poi estinto il 19.07.2017 pochi giorni dopo il versamento dell'ultima rata del 13.07.2017 del contributo concesso dalla Regione Calabria. Così pure a seguito del bonifico di euro 85.144,75 del 13.07.2017 in relazione al saldo - secondo e ultimo SAL, la *OMISSIS* ha acquistato beni e/o usufruito di prestazioni di servizi non rientranti nelle spese progettuali (addebito di euro 31.406,51 del 19.07.2017 per rimborso anticipato del mutuo agrario; bonifico del 02.08.2017 di euro 5mila in favore del Comune di *OMISSIS* per pagamenti fitti arretrati su terreni dell'anno 2016).

La Procura documentata altresì come anche i pagamenti degli stipendi dei soci lavoratori presentino delle anomalie in un'ottica di logica gestionale di una impresa normale, in quanto essi già a partire dal secondo mese successivo all'assunzione

(marzo 2015) hanno percepito mensilmente, oltre all'importo ordinario, un premio aziendale per un totale di euro 151.803,10=

Altra anomalia, sostiene la Procura, è rappresentata dalla spesa relativa alla concimazione organica con letame maturo preparatoria al rimboschimento e indicata nell'ultimo SAL per euro 109.908,00 (*parametri di riferimento 5001 11/ha*). Secondo la Procura, se fosse realmente così, con questi parametri, nel periodo di svolgimento dei lavori (da giugno 2015 a marzo 2016) la *OMISSIS* avrebbe sparso letame per 35.500 quintali, quando invece a) non sono state rinvenute fatture di acquisto di letame e b) in quel periodo la *OMISSIS* aveva la disponibilità di 38 bovini e 6 ovini caprini, tali cioè da non poter giammai produrre 35.500 quintali di letame.

*1.1.7. In conclusione, la Procura riproduce una tabella analitica riassuntiva delle causali che hanno dato luogo ad euro 312.880,41= di contributi pubblici indebitamente percepiti; importo che è costituito dalla differenza tra le spese effettivamente sostenute dall' *OMISSIS* su una superficie di ha 36,50 (stando agli accertamenti tecnici del SINSIPA) e non su quella dichiarata di ha 71,00 – in particolare:*

*c. Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico, comprensivo di raccolta concentrazione ed eliminazione e/o allontanamento del materiale di risulta. Importo: € 86.123,00=; Importo rilevato: € 44.274,50=*

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | d. Recinzione costituita da pali di castagno della lunghezza di 2 | mt fuori terra con 0 in testa di almeno 10 cm. Importo: €         | 217.800,00=; Importo rilevato: € 207.150,00=                   |
|  | e. Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale    | di terreno a morfologia non uniforme con presenza di trovanti     | rocciosi, da sottoporre a scasso meccanico andante, compreso   |
|  | allontanamento ed ammuccchiamento del materiale di risulta,       | disposto a cordone, nelle aree non interessate dalla lavora-      | zione, da realizzare con idonei mezzi meccanici. Importo: €    |
|  |   |   | 52.824,00=; Importo rilevato: € 27.156,00=                     |
|  | f. Lavorazione del terreno a scasso andante, alla profondità di   | cm 80, da eseguire con adeguati mezzi meccanici. Importo: €       | 73.911,00=; Importo rilevato: € Ø                              |
|  | g. Frangizollatura di terreno a scasso andante. Importo: €        |   | 21.300,00=; Importo rilevato: € Ø                              |
|  | h. Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con  | letame maturo. Parametri di riferimento: distribuito sul terreno, | quantità 500 q.li/ha, trasporto cascina-cantiere fino a 10 km. |
|  |   |   | Importo: € 109.908,00=; Importo rilevato: € 56.502,00=         |
|  | i. Acquisto di 79.100 piantine. Importo: € 122.605,00=; Importo   |   | rilevato: € ,00=;  |
|  | j. Trasporto e messa dimora n. 79.100 piantine. Importo: €        |   | 122.605,00=; Importo rilevato: € 63.029,00=                    |
|  | ✓ Totale importo: € 807.076,00 – Totale importo rilevato. €       |   | 441.561,50;  |

✓ *Spese generali D.L. 7%: Importo: € 56.495,32=; Importo rilevato: € 30.909,30=*

✓ *Totale complessivo. Importo: € 863.571,32=; Importo rilevato: € 472.470,80=*

✓ *Contributo concesso 80%. Importo: € 690.857,05 =; Importo rilevato: € 377.976,64=*

✓ ***Importo contributo indebitamente percepito € 312.880,41 (690.875,05 – 377.976,64)***

Rappresenta la Procura che, a seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. sono pervenute nei termini deduzioni scritte da parte di tutti i soggetti invitati (*OMISSIS, OMISSIS* – sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della *OMISSIS* -, *OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) e che, ad eccezione della posizione di *OMISSIS* (la cui posizione è stata archiviata), per tutti gli altri, odierni convenuti, non sono state ritenute sufficienti a superare gli addebiti mossi.

**1.2. In diritto**, la Procura ha affermato:

a. Esistenza della giurisdizione contabile alla luce di orientamenti consolidati del giudice di legittimità (ex pluribus Cass. Sez. Un. Ord. n. 4511/2016);

b. Prova della condotta: tutti i convenuti risultano, ciascuno nell'alveo della sua specifica posizione e della condotta tenuta, aver prodotto e utilizzato documentazione mendace e fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, attestato

una realtà difforme dal reale in relazione al programma oggetto di finanziamento, inducendo in errore ARCEA e procurando alla beneficiaria *OMISSIS* un ingiusto profitto, rappresentato dalla percezione indebita complessiva di **Euro 312.793,79=** quale contributo pubblico derivante da risorse nazionali e comunitarie in relazione al PSR Calabria, misura 223;

c. In particolare, *OMISSIS* e *OMISSIS* in quanto soci della *OMISSIS* Soc. coop. a.r.l. sono responsabili ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c. A parere della Procura, dagli atti di causa emerge che costoro non solo hanno agito intenzionalmente a danno dell'ARCEA, ma di fatto hanno posto in essere atti dannosi, partecipando attivamente alla fittizia operazione posta in essere dalla loro società e dal suo legale rappresentante *OMISSIS* che deve pertanto, secondo la Procura, rispondere sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della *OMISSIS*;

d. A fronte di un finanziamento di euro 690.857,06= per eseguire lavori di rimboschimento su una superficie totale di 71 Ha, gli accertamenti svolti hanno di contro dimostrato che

- 1) i lavori di preparazione del terreno (frangizollatura e scasso andante a 80 cm) non sono stati eseguiti;
- 2) altri lavori (decespugliamento, regolarizzazione terreno, concimazione), sarebbero stati eseguiti su una superficie di 36.5 ha;

3) sono state prodotte alla Regione Calabria fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e attestanti a) l'acquisto di pali di castagno utilizzati per la recinzione dei terreni oggetto del finanziamento e b) l'acquisto, il trasporto e la messa a dimora di piantine al prezzo di euro 1,55= cadauno quando in realtà il costo effettivo è stato di euro 0,55=

e. Per l'attore è dimostrato come la *OMISSIS* s.r.l. avesse tutto l'interesse affinché l' *OMISSIS* soc. coop. a r.l. percepisse il finanziamento dalla Regione Calabria in quanto proprio la *OMISSIS* ha garantito, tra gli altri, la garanzia fideiussoria della cooperativa, richiesta dalla Regione Calabria per l'erogazione dell'anticipo del contributo;

f. La *OMISSIS*, al fine di tracciare i lavori in economia (anche quelli materialmente non eseguiti) ha prodotto buste paga dei soci lavoratori e dei loro familiari artificialmente gonfiate, utilizzate per girare, a titolo di stipendio, parte degli accrediti ricevuti dalla Regione Calabria; mentre, con i soldi del contributo concesso, ha acquistato beni e/o usufruito di prestazioni di servizi non rientranti nelle spese progettuali.

g. Gli artifici e raggiri sono stati possibili – afferma la Procura – con la complicità dello studio *OMISSIS* e in particolare degli agronomi Dott. *OMISSIS* (progettista, Direttore dei Lavori, firmatario del progetto, delle relazioni dei lavori in economia, dei SAL e della certificazione di ultimazione dei lavori - tutti

trasmessi alla Regione Calabria), e Dott. *OMISSIS* (che ha curato tutto l'iter della pratica e tenuto rapporti con l' *OMISSIS*, come anche dichiarato dallo stesso *OMISSIS* nel corso dell'interrogatorio eseguito dalla Procura di *OMISSIS* in data 15.02.2018) e del resto lo studio *OMISSIS* e i suoi collaboratori, atteso l'onorario quantificato nel 7% delle spese ritenute ammissibili nel progetto redatto, avevano tutto l'interesse affinché la Regione Calabria approvasse il totale di dette spese;

*h.* Il sig. *OMISSIS*, nella sua qualità di incaricato per conto della ARSAC allo svolgimento del controllo finale presso l'area del Comune di *OMISSIS* dove la *OMISSIS* avrebbe dovuto realizzare le opere previste dal progetto, formando il rapporto in loco del 25 luglio 2016 ha attestato di avere personalmente verificato la completa e congrua realizzazione dei suddetti lavori;

*i.* Sotto il profilo subiettivo della condotta tenuta, per tutti la Procura ritiene dimostrata la dolosa preordinazione al pagamento di contributi non dovuti e, solo in subordine, chiede che venga riconosciuta quanto meno la sussistenza della colpa grave, attesa la macroscopica violazione delle norme e la sprezzante trascuratezza dei propri doveri;

*j.* Il danno, richiesto in solido a tutti i convenuti, è quantificato in **euro 312.793,79=** quale somma indebitamente percepita cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della

sentenza di condanna, gli interessi legali.

**1.3.** La Procura nello scritto introduttivo del giudizio prende altresì **posizione sulle deduzioni difensive presentate dai convenuti** (mentre come detto la posizione di *OMISSIS* è stata archiviata, atteso che dalla documentazione versata in atti è emerso che egli risulta cessato dalla carica di amministratore pro-tempore della *OMISSIS* nel 2011 mentre i lavori oggetto del finanziamento sono stati eseguiti in epoca successiva e così pure i pagamenti dei vari SAL, e che effettivamente all'interno della cooperativa vi era un lavoratore omonimo al quale potrebbero riferirsi le annotazioni rinvenute sulla contabilità in nero sequestrata).

In sede istruttoria, tutti i convenuti hanno eccepito, sia pure con prospettazioni differenti, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, l'assenza dell'elemento psicologico, la mancanza del nesso causale tra fatto e danno, la mancanza di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", oltre l'impossibilità di procedere a una ricognizione dello stato dei luoghi a distanza di oltre due anni dalla chiusura dei lavori e dopo 9 mesi da un incendio che ha devastato l'area. La Procura ha argomentato l'infondatezza di tali assunti alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità quanto alla contestata esistenza della giurisdizione contabile in materia; mentre, con riferimento alle contestazioni di merito, ha affermato che il materiale probatorio raccolto è invero idoneo ad affermare la responsabilità erariale dei convenuti. Le

eccezioni in questione, replicate e approfondite in sede di costituzione in giudizio, sono state oggetto di puntuale replica da parte della Procura Regionale.

**2.** Fissata con **decreto presidenziale** n. 88/2021 l'udienza del 14.9.2021 per la discussione della causa, il Pubblico Ministero ha provveduto alla notificazione della citazione e del pedissequo decreto ai convenuti.

**3.** Ha fatto seguito la **costituzione di tutti i convenuti**.

**3.1.** Con **memoria del 20.07.2021** si è costituito **OMISSIS in proprio e in qualità di legale rappresentante della** col ministero dell'Avv. Gaetano Ciccone, con cui ha eccepito l'inesistenza della truffa, concludendo per il rigetto della domanda. In particolare, ribadendo quanto affermato in sede di deduzioni, la difesa afferma che non vi sono elementi comprovanti la effettiva riduzione della superficie interessata dai lavori rispetto a quella prevista nel progetto e finanziata e così pure la mancata esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura (contestando la attendibilità e significatività degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in sede di indagine, da parte della Guardia di finanza e del SIN, per i motivi oltre precisati nella parte in diritto della presente sentenza). Ha quindi concluso per il rigetto della domanda.

**3.2.** Con **memoria del 19.07.2021** si è costituito **OMISSIS** col ministero dell'Avv. Gaetano Ciccone, che ha chiesto il rigetto della domanda, sulla scorta delle seguenti eccezioni (esaminate

nel dettaglio nella parte in diritto della presente decisione):

1) difetto della giurisdizione contabile;

2) l'estraneità alla presunta truffa;

3) mancanza di prova dell'esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave ex art. 2476, comma 7 – oggi comma 8 – cod. civ.

**3.3.** A mezzo **memoria del 20.07.2021** si è costituito **OMISSIS**, col ministero dell'Avv. Gaetano Ciccone, chiedendo il rigetto della domanda sulla scorta di eccezioni ed argomentazioni analoghe a quelle del *OMISSIS* (oltre esaminate) relative al difetto di giurisdizione contabile ed alla estraneità alla presunta truffa.

**3.4.** A mezzo **memoria del 20.07.2021** si è costituito **OMISSIS**, col ministero dell'Avv. Michele Miccoli, che ha concluso per il difetto di giurisdizione, per il rigetto della domanda e in subordine perché sia esclusa ogni solidarietà e ridimensionata la richiesta danni, sulla base delle seguenti eccezioni (esaminate nel dettaglio nella parte in diritto della presente decisione):

1) difetto della giurisdizione contabile (sul rilievo sia della sua estraneità alla PA, sia della sua estraneità alla truffa);

2) estraneità alla presunta truffa (non dipendendo da lui l'uso truffaldino del progetto da parte della società committente);

3) assenza di elementi di prova – al di là di ogni ragionevole dubbio - sulla effettiva riduzione della superficie e la non esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura (contestando nel dettaglio tutti gli accertamenti e le valutazioni della Guardia di finanza e

del SIAN), anche per la omessa contestazione del primo certificato di regolare esecuzione dei lavori (che ha per oggetto il decespugliamento e la recinzione sull'intera superficie)

4) eccessività del danno contestatogli in quanto le opere oggetto del primo certificato di regolare esecuzione dei lavori sono state realizzate.

**3.5.** A mezzo **memoria del 22.07.2021** si è costituito col ministero dell'Avv. Alfonso Mazzucca **OMISSIS**, che ha concluso per il difetto di giurisdizione, per l'inaammissibilità della domanda perché infondata, e in estremo subordine e salvo gravame, per l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, previa esclusione di ogni vincolo di solidarietà; ed in via istruttoria per l'acquisizione di copia di varia documentazione relativa ai suoi rapporti con la *OMISSIS* e il *OMISSIS*.

In particolare, la difesa ha prospettato le seguenti eccezioni (meglio precisate nella parte in diritto della presente decisione):

- 1) difetto di giurisdizione (per mancanza di rapporto di servizio con la p.a. e con la *OMISSIS*);
- 2) mancanza di nesso causale tra la condotta ed il danno , per omessa sottoscrizione di qualsivoglia atto rilevante ai fini della procedura di finanziamento);
- 3) mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità (per estraneità alla presunta truffa e mancanza di colpa, contestando alcune decontestualizzate intercettazioni ambientali raccolte in sede penale).

**3.6.** A mezzo **memoria del 12.07.2021** si è costituito **OMISSIS**,

col ministero dell'Avv. Antonino Napoli, così concludendo: 1) dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme relative all'utilizzabilità, nel processo contabile, degli elementi di prova raccolti nel procedimento penale; 2) dichiarare comunque inutilizzabili tali elementi di prova; 3) sospendere il presente procedimento contabile in attesa della definizione del procedimento penale; 4) nel merito, respingere la domanda attorea; 5) in via subordinata, ridurre l'addebito.

Le richieste predette si fondavano sulle seguenti eccezioni (esaminate nel dettaglio nella parte in diritto della presente decisione):

a) contrasto tra le disposizioni del processo contabile (R.D. 1038/1933 e succ. modd.) che consentono l'utilizzazione di atti del procedimento penale non utilizzabili nel dibattimento (informative, sommarie informazioni, perizie di parte, etc.), gli artt. 3, 24, 111 Cost.

b) esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio contabile, per identità di fatti, ovvero essendo l'esito del procedimento penale determinante ai fini della decisione del giudizio contabile;

c) legittimità dell'operato del convenuto (alla luce del decreto n. 14372 del 18.10.2010 sull'utilizzo dei costi standard nonché della Circolare esplicativa prot. n. 894 del 10.11.2011

emanata dall'Autorità di Gestione PSR 2007-2013);

d) mancanza di specifiche condotte antigiuridiche e gravemente colpose (o dolose) del convenuto, considerando le concrete e reali condizioni operative nello svolgimento dell'attività di verifica dello *OMISSIS*, chiamato ad una semplice verifica di quanto presentato dai tecnici e della verosimiglianza dei prezzi (peraltro limitata - nella fattispecie - solo al saldo finale e non al primo SAL, seguito da altro funzionario), senza avere a disposizione strumenti tecnici che consentissero un analitico riscontro topografico dei luoghi e senza poter verificare (a distanza di molto tempo) i lavori effettivamente svolti; in particolare, evidenziava un vistoso errore progettuale a monte.

**4. All' udienza del 14.09.2021**, il Pubblico Ministero si è riportato al contenuto dell'atto di citazione per quanto riguarda gli elementi costitutivi della domanda e ha replicato alle eccezioni contenute nelle memorie dei convenuti.

In ordine alla asserita mancanza di prova della irregolare esecuzione dei lavori (in specie di preparazione del terreno e di piantumazione), eccepita dalla difesa del *OMISSIS* e della *OMISSIS*, il Pubblico Ministero ha ribadito che dagli accertamenti effettuati dal SIN SPA è emerso che non in tutte le aree è stato effettuato il rimboschimento, in quanto dalle aerofotogrammetrie anteriori agli incendi del 2017 risulta che le lavorazioni meccaniche erano state effettuate solo su alcune aree; che la morfologia del terreno era eterogenea e che vi erano delle pendenze

incompatibili con la lavorazione dei terreni, e dai rilievi sul campo dopo gli incendi del 2017 è risultata la presenza di vegetazione vicino agli affioramenti sul campo ma l'assenza delle piantine oggetto del progetto.

Quanto alla prova indiretta data dalla contabilità in "nero" e parallela, reperita dalla Guardia di Finanza presso il domicilio dei legali rappresentanti di altra società, da cui emergono irregolarità in ordine alle quali nulla hanno dedotto i convenuti *OMISSIS* e società *OMISSIS*, il Pubblico Ministero ha chiesto di valutare tali circostanze come incontroverse ex art.115 c.p.c.

Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dai convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*, siccome meri soci cooperatori prestatori di lavoro manuale, il Pubblico Ministero ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la giurisdizione sui soci e ha ribadito che il *OMISSIS* era Vicepresidente del CdA, e il *OMISSIS* membro del CdA, della *OMISSIS*, evidenziando che entrambi erano ben edotti della produzione di fatture per operazioni inesistenti (come emerso dalla "contabilità parallela" acquisita dalla Guardia di Finanza presso il legale rappresentante della società *OMISSIS*, ed in particolare dalle pagine n. 17, 18, 19 della segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza).

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle prove fornite dalla Procura, il Pubblico Ministero ha richiamato l'ampia giurisprudenza della Corte dei conti secondo cui nel processo contabile

non è necessario provare le circostanze rilevanti “al di là di ogni ragionevole dubbio” (come nel processo penale), applicandosi invece la regola del “*più probabile che non*”.

Quanto alla posizione del convenuto *OMISSIS*, tecnico incaricato dell’Ente pubblico, alla luce delle eccezioni proposte, il Pubblico Ministero ha modificato la domanda chiedendo che egli venga condannato solo in via sussidiaria e per colpa grave, escludendo la sussistenza del dolo, e chiedendo il rigetto delle ulteriori eccezioni del convenuto per i seguenti motivi: (i) manifesta infondatezza ed irrilevanza della eccezione di incostituzionalità sollevata con la comparsa di costituzione, poiché la Procura contabile ha raccolto le prove in piena autonomia rispetto alla Procura penale (con autonoma delega istruttoria in relazione anche ad elementi favorevoli all’indagato) e secondo i principi del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, richiamati nel Codice di giustizia contabile, essendo stato garantito ampio contraddittorio preprocessuale ai presunti responsabili; (ii) infondatezza dell’eccezione sollevata dallo *OMISSIS* in ordine alla esclusiva responsabilità del *OMISSIS* per l’approvazione del 1° SAL, in quanto per l’erogazione del 1° SAL era sufficiente la mera produzione della fideiussione (che è stata prodotta dalla ditta) e comunque si tratterebbe al limite di una mera corresponsabilità del *OMISSIS*, da affiancare alla responsabilità dei convenuti; (iii) infondatezza della eccezione relativa al difetto di colpa grave per la approvazione del 2° e del 3° SAL (fondata sulla indisponibilità

- per lo *OMISSIS* - della strumentazione necessaria per le verifiche tecniche, sulla presenza di asseverazione dal *OMISSIS* e *OMISSIS* di effettività dei lavori rendicontati), in quanto ai sensi del punto 7 della circolare operativa n. 894/2011 il tecnico era tenuto ad un controllo dettagliato, non potendo attestare di aver verificato la completa e congrua realizzazione di tutti i lavori senza un controllo *in loco* (dove sarebbe emersa *ictu oculi* l'irregolarità).

Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS* (perché entrambi avrebbero intrattenuto rapporti solo con *OMISSIS* mentre invece non vi sarebbe stato alcun rapporto di servizio con la P.A.), il Requirente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la giurisdizione contabile è estesa anche agli operatori privati in ragione della natura pubblicistica delle funzioni da esse espletate.

Quanto alle eccezioni sollevate dal convenuto *OMISSIS* il Pubblico Ministero ha replicato affermando (i) circa l'asserita mancanza del nesso di causalità tra la condotta ed il danno, che senza il certificato di regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori alcun contributo avrebbe potuto essere erogato dall'ARCEA; (ii) circa la totale estraneità del *OMISSIS* alla truffa, che al convenuto si contesta il dolo non sotto tale profilo ma solo come mera consapevolezza e volontà di non adempiere correttamente ai propri doveri, ferma restando la subordinata contestazione a

titolo di colpa grave; (iii) circa l'asserita assenza di prova della mancata esecuzione dei lavori di preparazione dei terreni, che i predetti accertamenti del SIN SPA comprovano invece tale circostanza; (iv) circa la mancata contestazione del primo certificato relativo al 1° SAL, precisa che non è stato contestato in quanto il pagamento doveva essere effettuato con la stipula e la produzione della fideiussione.

Infine, in ordine alle eccezioni sollevate dal convenuto *OMISSIS*, il Pubblico Ministero ha replicato (i) quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, che egli si è inserito nel procedimento amministrativo curando materialmente la pratica; (ii) quanto alla inattendibilità degli accertamenti del SIAN in quanto presuntivi e effettuati da personale non tecnico, che in realtà tali accertamenti sono precisi e circostanziati.

Il Pubblico Ministero ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti e per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, fatto salvo la richiesta di condanna solo in via sussidiaria per colpa grave per il convenuto *OMISSIS*.

L'Avv. Ciccone, riportandosi alle memorie di costituzione dei suoi assistiti, ha precisato che (i) dai rilievi tendenti ad accertare l'effettiva esistenza della piantumazione, risulta la presenza di una rigogliosa vegetazione spontanea cespugliosa, la quale verosimilmente aveva circondato le piantine oggetto del contributo; che non si può contestare un omesso decespugliamento in quanto era stato concesso un contributo per la

piantumazione, ma non per la manutenzione del terreno, sicché tale dato rende incerti i successivi accertamenti degli inquirenti sulle effettive realizzazioni della piantumazione; (ii) circa l'omessa contestazione sugli accertamenti eseguiti presso la *OMISSIS* Srl (dove erano state acquisite le piantine), che trattasi in vero di aspetto marginale e che non è applicabile il disposto di cui all'art. 115 del c.p.c., in quanto la difesa non ha potuto accedere alla contabilità della *OMISSIS* s.r.l.

Ha quindi richiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.

L'Avv. Mazzuca, con riferimento alla delega dell'Avvocato Miccoli difensore di *OMISSIS*, si è riportato alla memoria depositata, mentre – con riferimento alla posizione del proprio assistito *OMISSIS* – ha sottolineato che il suo assistito (i) non ha firmato nessun progetto, nessuna relazione dei lavori, nessun avanzamento dei lavori, nessuna certificazione di ultimazione; (ii) che era un collaboratore del dott. *OMISSIS* (prima come dipendente stipendiato, poi a contratto come libero professionista); (iii) che, su mandato del *OMISSIS*, aveva solo effettuato cinque-sei accessi per controllare lo stato dei luoghi e dei lavori riferendo al *OMISSIS*; (iv) che non aveva controllato la contabilità; (v) che – diversamente da quanto affermato dal *OMISSIS* - l'iter della pratica era stato curato da quest'ultimo e che era quest'ultimo ad aver avuto diretti rapporti con la P.A.; infine, (vi) che mancano le relazioni funzionali nei riguardi del proprio assistito.

Quindi ha concluso riportandosi alla memoria depositata.

L'Avv. Napoli ha preso atto della modifica della domanda attorea nei confronti del suo assistito *OMISSIS* e si è riportato alla memoria depositata, evidenziando tuttavia (i) che risulta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme del processo contabile, nella parte in cui consentono o non escludono l'utilizzabilità di atti del procedimento penale (informative, sommarie informazioni, perizie di parte, atti acquisiti dal P.M. penale), poiché tali disposizioni sono in contrasto con il testo novellato dell'art. 111 comma 4 della Costituzione e con gli articoli 3 e 24 della stessa. Ha sostenuto in particolare che il contraddittorio differito (benché garantito) è postumo alla acquisizione e formazione della prova, unilateralmente raccolta dalla Procura o da parte della Guardia di Finanza; e che, prescindendo dalla autonomia dei procedimenti (del P.M. contabile e del P.M. penale), nella sostanza ci si trova dinanzi ad una duplicazione del giudizio che va in contrasto con i principi del giusto processo; (ii) che pur conoscendo la giurisprudenza sull'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, ritiene necessaria la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art.295 c.p.c., essendo giustappunto necessario risolvere in quest'ultimo – in fase di udienza preliminare - una questione (l'esistenza della truffa e le relative responsabilità) dalla cui definizione dipende dalla decisione della causa, onde evitare

contraddittorietà tra i giudizi.

Nel merito, l'Avv. Napoli ha replicato che il proprio assistito non rivestiva la qualifica di funzionario con il dovere di controllare la effettiva realizzazione del progetto finanziato, ma nel processo penale non emergeva alcun elemento di contatto con gli altri soggetti della vicenda; che egli doveva esaminare un terreno di 71 ettari con orografia accidentata, senza avere gli strumenti (ad esempio droni o GPS) necessari ad effettuare i controlli se non l'esame della documentazione cartacea ed il sopralluogo effettuato; che, nel caso di specie, la necessità di un controllo solo cartolare emerge dalla circolare esplicativa dell'ARCEA prot. 894/2011, secondo cui in sede di controllo occorre una dichiarazione asseverata del tecnico (punto 11), la quale è idonea perfino a sopperire alla mancanza di altri documenti e della dichiarazione del beneficiario circa i lavori effettuati (punto 7); che, pertanto, la condotta del convenuto non sarebbe caratterizzata da antiggiuridicità e/o colpa grave; che, in ogni caso, l'avvenuta o meno frangizollatura non sarebbe stata accertabile dallo *OMISSIS* *ex post* a distanza di un anno (per l'azione di agenti atmosferici, crescita di vegetazione ed altro).

Indi ha concluso chiedendo il rigetto della domanda della Procura regionale anche nella subordinata domanda di condanna per colpa grave ed in via sussidiaria.

L'Avv. Napoli ha altresì chiesto, in via istruttoria, di poter depositare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al

GIP Tribunale di *OMISSIS* (ai fini della valutazione dell'eccezione di sospensione) e la nota n. 90 del 16/03/2018 dell'ARCEA (in particolare, la pag. 9).

Il Pubblico Ministero, sul punto, ha eccepito la tardività ed inammissibilità della produzione, trattandosi di documenti precedenti alla comparsa di costituzione (il rinvio a giudizio penale è dell'08/02/2020, la relazione ARCEA del 16/03/2018).

In sede di replica alle argomentazioni avversarie, il Pubblico Ministero ha precisato (i) che l'eccezione relativa alla falsa fatturazione è contenuta sia nell'atto di citazione sia nella relazione della Guardia di Finanza e quindi trova applicazione l'art.115 c.p.c.; (ii) di opporsi alla sospensione del processo contabile in attesa della definizione del processo penale, riportandosi alla giurisprudenza della Corte dei conti, in ragione dell'autonomia dei processi e della differenziazione degli elementi costitutivi delle due azioni (anche per la contestazione a titolo di colpa grave).

In controreplica, l'Avv. Ciccone ha insistito nelle proprie deduzioni difensive, ribadendo che non si applica l'art.115 c.g.c., e che comunque la vicenda penale è marginale e non sussiste alcuna prova della presunta attività truffaldina. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.

In controreplica, l'Avv. Napoli, in merito alla eccezione di sospensione, si è riportato a quanto già esposto. In merito alla

produzione documentale ha precisato che si tratta di atti certificativi rispetto a quello che è stato esposto oralmente in udienza.

L'Avv. Mazzucca non ha controreplicato.

A seguito di dovuta sospensione in merito al deposito della documentazione di cui l'Avv. Napoli ha chiesto l'acquisizione al presente giudizio, il Collegio – con ordinanza dettata a verbale di udienza - ha deliberato a) di disporre l'acquisizione della nota n. 90 del 16/03/2018 dell'ARCEA, ritenendo sussistere gravi ragioni anche alla luce della modifica della domanda da parte della Procura regionale; b) di non ammettere il deposito dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare davanti al GIP Tribunale di *OMISSIS*, non ritenuta rilevante ai fini del giudizio contabile.

Indi, sentite le parti in ordine ad eventuali precisazioni e conclusioni a seguito della ordinanza pronunciata, non avendo le parti nulla da aggiungere, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1** – Prima di esaminare il merito della causa, il Collegio è chiamato a valutare alcune **questioni pregiudiziali**.

**1. 1** – Va anzitutto respinta l'**eccezione di difetto di giurisdizione** sollevata dai convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

**1.1.1** – Il primo ha eccepito che “il difetto di giurisdizione è evidente in quanto il signor **OMISSIS**, nella sua qualità di socio

lavoratore della *OMISSIS*, non ha indotto in alcun modo in errore l'ARCEA. Il deducente si è limitato ad effettuare il suo lavoro esclusivamente manuale, per conto della *OMISSIS*, nell'ambito del progetto finanziato. Egli non ha avuto alcun ruolo nell'ambito dei procedimenti decisionali della *OMISSIS* s.r.l. Il signor *OMISSIS* non è un dipendente pubblico e come tale non è sottoposto al controllo giurisdizionale di responsabilità amministrativa e contabile, difettando, tra l'altro, anche l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa grave. Del tutto assente è il nesso causale tra il suo operato e l'evento lesivo. Nel caso concreto il nesso causale non solo non è provato ma esso non appare neppure configurabile. Pertanto, si rileva il difetto di giurisdizione contabile" (cfr., memoria *OMISSIS*, pag. 1).

Negli stessi termini il convenuto ***OMISSIS*** (cfr. memoria *OMISSIS*, pag. 1).

Contro le argomentazioni dei sig.ri *OMISSIS* e *OMISSIS*, il Pubblico Ministero ha replicato richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la giurisdizione contabile sui soci di una società cooperativa e ha ribadito che il *OMISSIS* era Vicepresidente del CdA, e il *OMISSIS* membro del CdA, della *OMISSIS*, evidenziando che entrambi erano ben edotti della produzione di fatture per operazioni inesistenti (come emerso dalla "contabilità parallela" acquisita dalla Guardia di Finanza presso il legale rappresentante della società *OMISSIS* s.r.l., ed in particolare dalle pagine n. 17, 18, 19 della segnalazione di danno

erariale della Guardia di Finanza).

L'eccezione è infondata. Il Collegio osserva a riguardo che la pacifica e copiosa giurisprudenza del Giudice regolatore della giurisdizione e i conformi approdi ermeneutici del giudice contabile hanno riconosciuto in capo all'Agenzia ARCEA la titolarità a gestire il denaro pubblico di matrice eurounitaria finalizzata al sostegno della produzione agricola, con la conseguenza che il soggetto privato percettore dell'erogazione finanziaria si inserisce nel procedimento di realizzazione dell'obiettivo pubblico perseguito dall'ente finanziatore, instaurandosi tra il beneficiario e l'amministrazione quella relazione non organica ma funzionale e che è caratterizzata, appunto, dall'inserimento del soggetto esterno nel procedimento amministrativo di cui trattasi, rendendo tale soggetto, privato ed esterno alla pubblica amministrazione, compartecipe dell'attività di realizzazione dell'interesse pubblico intestato alla P.A. ed è tale ricorrenza a fondare in maniera certa la giurisdizione contabile (Cass. Sez. Un., ord. n. 7009/2020; Corte dei conti, Sez. Calabria n. 328/2020; n. 175/2016; n. 205/2014).

Ciò che è dirimente, dunque, per l'affermazione della giurisdizione contabile non è la qualifica dell'operatore economico, la cui veste può essere anche, come nel caso di specie, privatistica, bensì la natura pubblica degli scopi perseguiti e delle risorse finanziarie utilizzate (*ex pluribus*, Cass. Sez. Un. n. 1410/2018).

Nella vicenda al vaglio del Collegio, con la presentazione della

domanda di aiuto e la percezione di contributi eurounitari da parte della *OMISSIS*, si è instaurata proprio quella relazione di servizio che – di fatto – colloca la *OMISSIS* nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione delle misure di sostegno all'agricoltura da parte della regione Calabria per il tramite della propria agenzia ARCEA.

Inoltre, come già osservato in precedenti decisioni di questa Sezione (sent. 263/2020) <<La giurisprudenza del Giudice della giurisdizione ha altresì precisato (Cass. SS.UU., sent. n. 295/2013), che, qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-con personalità giuridica (e ancor più qualora essa manchi e si tratti di meri soggetti giuridici), la responsabilità erariale involge altresì la posizione di coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati, dovendo il rapporto di servizio esser ricostruito anche con riguardo alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali dispongano del finanziamento in modo diverso da quello preventivato, così determinando la frustrazione delle finalità perseguite dall'Amministrazione.

Da ultimo, peraltro, le stesse Sezioni Unite hanno statuito che dall'affermazione della giurisdizione nei confronti di un ente discende anche quella verso i suoi dipendenti “che hanno preso parte attiva” - secondo l'accertamento del giudice contabile,

*insindacabile in punto di legittimità – “alla condotta causativa del danno erariale” (Cass., SS.UU., sent. 12086 del 13 giugno 2016).>>*

Ne consegue che l’argomento secondo cui i signori *OMISSIS* e *OMISSIS* fossero, all’interno della compagine aziendale, meri soci lavoratori svolgenti attività esclusivamente manuale, e non avessero in alcun modo indotto in errore l’ARCEA, non può assumere rilievo. Infatti, dai documenti di causa è emerso inequivocabilmente che:

a) detti convenuti – in seno al CdA della *OMISSIS* – rivestivano la qualifica di Vicepresidente (il *OMISSIS*) e di Consigliere (il *OMISSIS*) fin dal 16.12.2014, prima dell’erogazione del contributo relativo al I SAL (domanda di pagamento n. *OMISSIS* e richiesta di collaudo parziale e presentata dall’ *OMISSIS* alla Regione Calabria in data 25.06.2015, cui ha fatto seguito il pagamento da parte di ARCEA, dopo aver svolto i controlli in loco il 24.09.2015, in data 17.12.2015) e *a fortiori* del II SAL (richiesta di collaudo finale presentata dall’ *OMISSIS* alla Regione Calabria in data 14.04.2016, cui ha fatto seguito il pagamento da parte di ARCEA, dopo aver svolto i controlli in loco il 25.07.2016, in data 13.07.2017);

b) essi, pur essendo a conoscenza degli illeciti perpetrati, nelle predette qualità hanno condiviso e fatto proprie le scelte sociali attuate grazie al diretto intervento del suo legale rappresentante dal 01.04.2011, sig. *OMISSIS*. e finalizzate a

pregiudicare e sviare le finalità del contributo pubblico; infatti, per quanto appresso si dirà nel merito, essi stati beneficiari di somme girate “in nero” e provenienti dal finanziamento dell'AR-CEA.

Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS* è infondata e deve essere respinta.

**1.1.2** – Per gli stessi motivi, sia pure con diversa rilevanza sotto il profilo subiettivo della condotta antigiuridica tenuta, deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto **OMISSIS**, titolare dello Studio di Consulenza omonimo e che, nella fattispecie per cui è giudizio, è stato il professionista incaricato dalla *OMISSIS* di redigere il progetto tecnico di rimboschimento finalizzato in relazione alla misura 223 e di cui alla domanda di aiuto comunitario, oltre che Direttore dei Lavori eseguiti.

Il Pubblico Ministero, replicando alle deduzioni preprocessuali del convenuto, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la giurisdizione contabile è estesa anche agli operatori privati in ragione della natura pubblicistica delle funzioni da esse espletate; ed ha affermato che la giurisdizione potrebbe radicarsi in considerazione del concorso doloso nella truffa, che sarebbe dimostrato dalla considerazione che il compenso professionale del *OMISSIS* era commisurato al valore del progetto (dove il suo interesse ad un artificioso incremento di

tale valore).

Il convenuto, per converso, ha ribadito la sua estraneità alla P.A. e che l'unica condotta professionale da lui posta in essere è stata quella intercorsa con la *OMISSIS*, che è una società privata, e che in nessun atto dell'indagine è emerso un comportamento raggirante del *OMISSIS* in danno della regione o di altro ente pubblico, non avendo peraltro mai avuto rapporti con l'unico dipendente pubblico coinvolto che è il dott. *OMISSIS*; ed ha altresì contestato l'argomentazione dell'attore che conferisce rilievo alla percentuale sulle spese sostenibili ai fini della determinazione del suo compenso, dal momento che tale determinazione attiene a un rapporto professionale con l' *OMISSIS* e non certo con la Regione Calabria, mentre dedurre da ciò un interesse personale comprovante il dolo costituisce, secondo la difesa, una mera asserzione non logicamente sostenibile, in quanto il *OMISSIS* al pari ogni professionista intende soltanto vedere riconosciuto e valorizzato il proprio lavoro in base alle tariffe professionali vigenti).

L'argomentazione sostenuta dal convenuto – di essere estraneo alla presunta truffa perpetrata dalla *OMISSIS* in danno della ARCEA, e di non avere mai intrattenuto rapporti con la regione Calabria, essendosi sempre relazionato, da privato, con la sua cliente *OMISSIS* s.r.l. per la quale ha svolto un incarico professionale retribuito secondo le ordinarie tariffe professionali, con la conseguenza che il giudice naturale di questo

rapporto non può essere l'intestata sezione giurisdizionale della Corte dei conti – non è divisibile.

In disparte quanto si dirà nel merito, ciò che rileva adesso ai fini dell'esistenza e dell'affermazione, anche nei suoi confronti, della giurisdizione contabile, è la circostanza che egli – redigendo la documentazione tecnica a corredo della domanda di aiuto comunitario, si è inserito *ipso facto* nell'iter amministrativo che ha condotto all'erogazione del finanziamento eurounitario di cui la sua cliente *OMISSIS* ha beneficiato.

Ciò che rileva non è, né può essere, la sua qualifica soggettiva di professionista privato, quanto la circostanza che, con la sua condotta professionale (redazione del progetto, direzione lavori, certificazioni SAL, collaudo parziale e collaudo finale delle opere eseguite), egli ha instaurato quella relazione funzionale, non organica ma comunque di servizio, che non può non esporlo al giudizio di responsabilità erariale. Detto altrimenti: la sua estraneità alla presunta truffa contestata in sede penale alla *OMISSIS* non vale a escludere la sua intraneità al rapporto con l'Amministrazione regionale e/o con ARCEA, per l'evidente ragione che, senza il corredo tecnico da lui elaborato, non vi sarebbe stato alcun contributo finanziario pubblico in favore della *OMISSIS* (anzi, vale il contrario: il progetto e le certificazioni da lui redatti risultano essere causa diretta del finanziamento che la *OMISSIS* ha potuto ricevere) e questo dato è sufficiente per radicare il rapporto di servizio e quindi la cognizione di questo Giudice sul

profilo di responsabilità erariale assunto dal *OMISSIS* nella fattispecie per cui è giudizio.

D'altro canto, dalla documentazione presentata all'ARCEA risulta che lo stesso *OMISSIS*, nella "richiesta di collaudo parziale" da lui redatta per i rimborsi (produzione del P.M., doc. 3 allegata alla citazione, Allegato 1 n.5) fa espresso riferimento alle regole comunitarie e di bando che prevedono un intervento qualificato di un tecnico per la asseverazione delle domande, radicando il rapporto di servizio (ovvero Art. 53 reg. CE 1794/2006; DDG 14372 del 18/10/2010; circolare esplicativa autorità di gestione PSR 2006/2013 n. 894 del 10/11/2011).

Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto *OMISSIS* è infondata e deve essere respinta.

**1.1.3** – Va invece accolta – per motivi speculari – l'eccezione di giurisdizione sollevata dal convenuto ***OMISSIS***.

Egli ha sostenuto di non avere mai percepito né maneggiato denaro pubblico, di non aver mai soprattutto intrattenuto alcun rapporto con la *OMISSIS*, con i sig.ri *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, e *OMISSIS*; tanto meno con la ARCEA, con l'AR-SAC, ovvero con qualunque altro Organismo pubblico e segnatamente con la Regione Calabria. Ha sostenuto che gli unici rapporti che egli ha intrattenuto sono avvenuti con il dott. *OMISSIS* quale mero collaboratore dello Studio.

In tale contesto, egli eccepisce altresì di non aver redatto alcuna contabilità e di non aver sottoscritto alcun atto o documento, di

non essere stato progettista né direttore dei lavori del PSR Calabria – misura 223, ma semplicemente di essere stato un tecnico incaricato dal *OMISSIS*, e non da *OMISSIS*, per riferire, al dott. *OMISSIS* e non ad altri, esclusivamente sullo stato dei luoghi in relazione ad una parte della lavorazioni effettuate dalla ditta, sicché perde di rilievo, secondo la difesa, quanto dal *OMISSIS* dichiarato nell'interrogatorio innanzi alla Procura di *OMISSIS* circa l'intrattenimento dei rapporti in realtà mai intercorsi con la *OMISSIS*.

Ne fa derivare la propria irresponsabilità, anche in via ipotetica, nella causazione del danno erariale contestato, essendo il *OMISSIS* l'unico ad avere incassato il compenso per le prestazioni rese e convenute, mentre egli al pari di tutti gli altri collaboratori dello studio ha avuto un ruolo solo marginale nella vicenda, non potendo ipotizzarsi nella fattispecie per cui è giudizio alcuna relazione funzionale tra la sua posizione e qualsivoglia amministrazione pubblica.

Ha contestato in particolare l'assunto di cui alle pagg. 56 e 57 la citazione laddove la Procura assume che il *OMISSIS* ha “materialmente curato tutto l'iter della pratica e tenuto rapporti con l' *OMISSIS* così come ammesso dallo stesso oltre che dichiarato dal *OMISSIS*”, quando invece egli nelle proprie deduzioni difensive alle pagg. 2 e 3 ha detto il contrario; ha contestato altresì qualsiasi coinvolgimento nella presunta truffa per assenza dell'elemento psicologico, oltre che del profitto atteso che il suo

compenso per l'attività prestata nello Studio *OMISSIS* non dipende in alcun modo dal cliente dello studio *OMISSIS* (ovverosia dalla *OMISSIS* e in questo caso a maggior ragione, ove si consideri che nel 2009, quando la *OMISSIS* diviene cliente dello Studio, egli era dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato al pari di altri suoi colleghi).

Contro tali argomenti, il Requirente ha nuovamente sostenuto il principio espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la giurisdizione contabile è estesa anche agli operatori privati in ragione della natura pubblicistica delle funzioni da esse espletate.

In vero, il Collegio è persuaso del fatto che dagli atti di causa non emerge alcun elemento utile per poter affermare che il sig. *OMISSIS* abbia avuto una veste giuridicamente rilevante nell'iter amministrativo finalizzato all'erogazione del contributo pubblico di cui l' *OMISSIS* ha beneficiato e per cui è il presente giudizio.

Da un lato, infatti, occorre dare ragione delle evidenze sollevate dalla difesa del convenuto. Il *OMISSIS* nella odierna vicenda figura quale mero dipendente dello studio *OMISSIS*. Il fatto che nel 2009, quando la *OMISSIS* diviene cliente dello Studio, egli fosse stipendiato a contratto e che, successivamente, il rapporto di lavoro si sia svolto nella diversa forma della collaborazione professionale con la partita I.V.A. non ha alcun rilievo. Ciò che rileva è che non v'è prova, agli atti di questo giudizio, che il

*OMISSIS* abbia mai avuto una veste giuridica formale (con i connessi obblighi di servizio) nel procedimento amministrativo volto alla erogazione del contributo (ad esempio firmando un qualche atto, con accollo della relativa responsabilità), ovvero vincolo funzionale con la pubblica amministrazione idoneo a creare un rapporto di servizio; veste giuridica che invece rivestivano il suo *dominus* - datore di lavoro (il dott. *OMISSIS*) in quanto firmatario della relazione, o i soci componendi del CdA (*OMISSIS* e *OMISSIS*) che in qualità di appartenenti alla società destinataria dei contributi beneficiavano di indebite erogazioni, omettendo i doverosi interventi sulla gestione dell'impresa.

Ogni valutazione dell'operato del *OMISSIS* (dalla contestazione sul coinvolgimento nella presunta truffa, alla valutazione del suo stipendio-compenso per l'attività resa allo Studio *OMISSIS*) potrà semmai, se del caso, essere svolta innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria, ma giammai innanzi all'intestata Sezione, atteso che manca, per potersi radicare la giurisdizione contabile nei suoi confronti, quel riferimento pubblicistico alle funzioni svolte che, legando un soggetto all'amministrazione, lo rende compartecipe dell'erogazione del contributo e delle sue finalità.

Nei confronti di *OMISSIS*, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte con compensazione, nei suoi confronti, delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

**1.2** – Il Collegio è quindi chiamato ad esaminare la **richiesta di**

**sospensione del presente giudizio** sollevata dal convenuto

*OMISSIS* in considerazione della pendenza del parallelo procedimento penale, affermando che i due giudizi sono in rapporto di pregiudizialità per identità di fatti, ovvero che l'esito del procedimento penale è determinante ai fini della decisione del giudizio contabile, ovvero ancora che i fatti da accertare in sede penale sono antecedenti logico-giuridici del giudizio contabile.

Il Pubblico Ministero si è opposto richiamando la prevalente giurisprudenza contabile che afferma l'autonomia dei processi e della differenziazione degli elementi costitutivi delle due azioni, anche per la contestazione a titolo di colpa grave, attesa la ridefinizione della domanda nei confronti del convenuto in seno all'udienza del 14.09.2021.

In sede di controreplica, la difesa ha insistito per l'accoglimento dell'istanza. Sostiene la difesa che, pur conoscendo la giurisprudenza sull'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, è opportuna la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art.295 c.p.c., essendo giustappunto necessario risolvere in quest'ultimo - in fase di udienza preliminare - una questione (l'esistenza della truffa e le relative responsabilità) dalla cui definizione dipende dalla decisione della causa, onde evitare contraddittorietà tra i giudizi.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Anzitutto, quanto alla c.d. sospensione necessaria, occorre

ricordare che - secondo l'art. 106 c.g.c. - *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato”*.

Giova ricordare che la norma dell'art. 106 c.g.c. riproduce il contenuto dell'art. 295 c.p.c., di cui la giurisprudenza contabile ha condiviso l'interpretazione restrittiva seguita dalla giurisprudenza civile (ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2011, n. 17212), affermando che i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. inducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice (in questo caso, il giudice penale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata *ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*. Non è dunque sufficiente che tra le due controversie vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo anche il predetto rapporto di pregiudizialità tecnica (Corte dei Conti, SS.RR., ord. 26 aprile 2012, n. 1 ed altre)

In particolare, non si è ravvisata tale pregiudizialità tra giudizio

di responsabilità e giudizio penale, quando quest'ultimo verta sugli stessi fatti, giusta la considerazione che la c.d. pregiudiziale penale, già prevista dall'art. 3 del c.p.p. del 1930, è stata espunta dall'attuale ordinamento processuale penale (cfr., tra le tante, Corte dei Conti, SS.RR., ord. 17 luglio 2013, n.2; Corte dei Conti, Sez. app. I, 15 marzo 2013, n. 217)

Inoltre, premesso che il c.g.c. non prevede una sospensione discrezionale per pregiudizialità meramente logica (cfr. SS.RR. ult. cit.), nella fattispecie per cui è giudizio il Collegio reputa non sussistere alcuna necessità di attendere l'esito del dibattimento penale, ritenendo la vicenda già matura per la decisione essendo stati prodotti, dalle parti costituite, i documenti utili a provare tutti gli elementi della causa ritenuti necessari ai fini del decidere.

In disparte quanto si dirà avanti nel merito, giova ripetere che la rilevanza penale dei fatti contestati, ovverosia la presunta truffa perpetrata dalla *OMISSIS* in danno della regione Calabria, è solo un elemento che – insieme con altri – concorre all'affermazione della responsabilità erariale dei convenuti, ma non è di per sé né dirimente né esclusivo, ponendosi, in rapporto alla contestazione mossa dal Requirente contabile, su di un piano di pregiudizialità meramente storico-logico, ma non tecnico-giuridico, atteso dagli esiti del giudicato penale non può dipendere in alcun modo la decisione dell'odierno giudizio, atteso che l'accertamento penale della presunta truffa non è elemento

costitutivo del rapporto tra *OMISSIS* e ARCEA e per il quale i convenuti sono chiamati a rispondere per danno all'erario.

La richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione penale della vicenda, deve pertanto essere rigettata.

**1.3.** – Infine, il convenuto *OMISSIS* ha sollevato altresì una **questione preliminare di illegittimità costituzionale** degli articoli e delle norme contenute nel Regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. n. 1038 del 1933 e dell'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, modificato dall'art. 3 bis della legge 20.12.1996 n. 639, nella parte in cui consente o non esclude l'utilizzabilità di informative, sommarie informazioni, perizie di parte, atti acquisiti dal PM nel giudizio penale (che non potranno essere utilizzate nel futuro dibattimento penale stante il principio del contraddittorio) poiché in contrasto col testo novellato dell'art. 111 Cost. e con gli artt. 3 e 24 della stessa. Argomenta in proposito che le prove nel giudizio contabile non possono essere rappresentate dalle semplici sommarie informazioni e/o informative redatte dagli organi inquirenti in assoluta libertà e senza contraddittorio, e che la Corte costituzionale già con ord. n. 32/2004 aveva dichiarato che "Da questo principio (rectius: previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111, Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova), con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva

quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi ed evidentemente anche dal difensore”.

Nell’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha di contro eccepito la manifesta infondatezza ed irrilevanza della eccezione di incostituzionalità sollevata con la comparsa di costituzione, poiché la Procura contabile ha raccolto le prove in piena autonomia rispetto alla Procura penale (con autonoma delega istruttoria in relazione anche ad elementi favorevoli all’indagato) e secondo i principi del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, richiamati nel Codice di giustizia contabile, essendo stato garantito ampio contraddittorio preprocessuale ai presunti responsabili.

In sede di controreplica, la difesa ha insistito per la non manifestamente infondatezza e per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme del processo contabile, nella parte in cui consentono o non escludono l'utilizzabilità di atti del procedimento penale (informative, sommarie informazioni, perizie di parte, atti acquisiti dal P.M. penale), poiché tali disposizioni sono in contrasto con il testo novellato dell’art. 111 comma 4 della Costituzione e con gli articoli 3 e 24 della stessa.

Ha sostenuto in particolare che il contraddittorio differito, benché garantito, è postumo alla acquisizione e formazione della prova, unilateralmente raccolta dalla Procura o da parte della Guardia di Finanza; e che, prescindendo dalla autonomia dei

procedimenti (del P.M. contabile e del P.M. penale), nella sostanza ci si trova dinanzi ad una duplicazione del giudizio che va in contrasto con i principi del giusto processo.

L'eccezione è manifestamente infondata e come tale deve essere respinta.

Invero, l'art. 111, comma 4 della Costituzione – evocato dal convenuto come la norma primaria su cui fondare il giudizio di manifesta fondatezza e rilevanza della questione proposta in relazione alle norme contenute nel Regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti (e tradotti nell'attuale Codice di giustizia contabile) in merito alla salvezza del principio del contraddittorio nella formazione della prova – espressamente fa riferimento al *processo penale* (così come la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2002 – erroneamente citata come 32/2004 – da cui è tratto il brano riportato dal difensore), senza che si dia alcuna possibilità di interpretazione oltre tale ambito che è il solo che il legislatore costituzionale ha inteso valorizzare.

Il comma 4 dell'art. 111 della Costituzione – “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore” (testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) -,

valorizza il principio del contraddittorio nella formazione della prova come particolare connotazione della giurisdizione penale, garantendo un rafforzato esercizio del “diritto alla prova” attuando quella dialettica processuale che è propria del sistema penale accusatorio in cui oggetto della tutela è *in primis* la libertà personale dell'imputato.

E' per converso pacifico che nel processo contabile (così come nel processo civile, amministrativo, tributario), essendo in gioco valori patrimoniali e non la libertà personale, è ben possibile porre a fondamento della decisione anche atti che si sono formati senza il contraddittorio delle parti (come documenti privati anche di terzi, confessioni stragiudiziali, atti amministrativi, verbali di amministrativi consulenze tecnico-amministrative etc.) talvolta previsti dalla legge addirittura con efficacia probatoria rafforzata (come l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata), ed in particolare atti di indagine penale formati in assenza di contraddittorio (cfr. ad es. Cass. Civ., Sez.3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019). Il principio del contraddittorio, in questi processi, si esplica non nella fase della formazione ma della acquisizione della prova, che deve potere essere esaminata, vagliata criticamente e contestata dalla difesa prima di poter essere sottoposta alla valutazione del giudice. Resta ovviamente fermo, ovviamente, che – fatta salva l'efficacia legale di prova ove prevista – tali atti formati prima del processo sono soggetti al principio di libera valutazione del giudice (art.101

Cost., art.95 c.g.c.) e quindi fungono non da prova *ex se*, bensì da elementi utili a formare una presunzione, unitamente all'intero quadro probatorio di causa (cfr. Cass. ult. cit.).

In quest'ottica, diventano del tutto ultronee le considerazioni delle parti in merito all'autonomia della istruttoria del P.M. contabile rispetto a quella del P.M. penale, in merito all'ambito del contraddittorio preprocessuale garantito all'invitato a dedurre nel processo contabile, ed in merito al differimento del contraddittorio pieno sulla prova alla successiva fase processuale: tali questioni attengono tutte al contraddittorio in fase di acquisizione al processo, non di formazione, dell'elemento di prova (laddove la parte lamenta come lesione del diritto di difesa la mancanza di contraddittorio in fase di formazione degli atti depositati nel presente processo, non nel momento di acquisizione al processo degli stessi).

Quanto poi alla questione (peraltro solo accennata in udienza) della possibilità di contrasto di valutazione (e quindi di giudicati) tra giudice penale e contabile che discende dalle diverse regole di utilizzabilità, tale eventualità discende direttamente da una scelta legislativa funzionale alla riduzione della durata del giudizio contabile (che si concreta nella eliminazione della pregiudizialità penale: abrogazione del previgente art.3 c.p.p. e approvazione dell'art. 106 c.g.c.), nonché dalla diversa natura delle situazioni sostanziali controverse, che legittima giudizi diversi sullo stesso fatto senza che vi sia ingiustificata

disparità di trattamento.

## **2. – Merito.**

Nel merito, l'azione proposta nei confronti dell' *OMISSIS* soc. coop. a r.l. in persona dal legale rappresentante pro tempore, del sig. *OMISSIS* in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell' *OMISSIS* soc. coop. a r.l., dei sig.ri *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, è fondata e merita integrale accoglimento per i motivi che seguono.

**2.1.** – Preliminarmente il Collegio deve svolgere una breve precisazione in merito all' **oggetto della domanda di condanna** della Procura contabile.

L'atto di citazione (cfr. pag. 45) ha chiamato i convenuti a rispondere del danno derivante dalla indebita percezione di contributi comunitari (per complessivi € 690.857,06), elargiti dalla ARCEA nell'ambito del programma di finanziamento comunitaria PSR Calabria 2007 misura 223 in relazione alla domanda di aiuto iniziale n. *OMISSIS*, presentata nel 2009 e che prevedeva, inizialmente, una superficie dichiarata a premio per Ha 120,88 su un totale di Ha 125,89 e, successivamente, a seguito di variante del progetto, ridotta ad Ha 71 (escludendo dal progetto la particella 6, e includendo la realizzazione di una recinzione, la concimazione del fondo e l'aumento delle spese tecniche dal 6 al 7 per cento).

In particolare, la citazione afferma – sulla scorta di prove indiziarie e documentali oltre precisate – che tali contributi sono

stati indebitamente ottenuti, in quanto:

- a) alcuni lavori sono rimasti irrealizzati in tutto (ovvero non eseguiti nemmeno su una parte del terreno) o solo in parte (risultando in generale un'area effettivamente piantumata di 39 Ha in luogo dell'area di 71,00 Ha prevista nel progetto finanziato);
- b) sono state dichiarate spese per acquisti di beni superiori a quelle effettivamente sostenute (tramite sovrapprezzi);
- c) sono state dichiarate spese per lavori in economia non sostenute (documentate tramite buste-paga "gonfiate" a nome di soci o di loro familiari);
- d) sono state dichiarate spese per acquisti beni o prestazioni di servizi non relativi al progetto finanziato.

Tuttavia, ai fini della liquidazione del danno, la citazione non ha inteso computare tutto l'importo del contributo concesso (a fronte di un'opera asseritamente così incompleta da differire totalmente da quella finanziata), né valorizzare le voci di danno sopra indicate sub c) e d), bensì ha considerato solo alcune delle spese rimborsate, tra l'altro detraendo dalle stesse il minore importo delle spese effettivamente sostenute, calcolato o in via presuntiva (per alcuni lavori, in proporzione all'area effettivamente piantumata, ovvero 39 Ha in luogo delle 71,00 Ha di progetto, di talché la spesa presuntivamente sostenuta è stata commisurata in circa il 51,41% della spesa rimborsata dall'amministrazione) o in via diretta (calcolando il danno relativo alle altre spese rimborsate, tramite fatture o altre risultanze probatorie

da cui si desume una inferiore spesa effettiva o addirittura la mancanza di ogni spesa).

In specie, il computo del danno contestato è presente nella tabella riprodotta nelle pagine 41-42 e 57-58 dell'atto introduttivo del giudizio che è composta da 3 colonne (descrizione voce di spesa da progetto; "importo" della spesa rimborsato; "importo rilevato" della spesa presumibilmente o effettivamente sostenuta), di guisa che la differenza tra la somma delle voci della seconda e la somma delle voci della terza colonna quantifica il danno contestato ai convenuti in euro **312.880,41**, importo che non corrisponde alla sommatoria delle voci della colonna "importo rilevato" (riportante la spesa sostenuta).

È agevole riscontrare, con somma matematica, che la voce "*totale complessivo*" relativo alle spese riportate nella colonna "*importo rilevato*" (che la Procura porta in detrazione dalla somma delle voci nella colonna "*importo*", pari ad € 807.076,00, che invece è corretta) non può essere 472.470,80. Infatti, l'importo della voce "*totali*" nella colonna "*importo rilevato*" non può essere 441.561,50 (la somma delle voci indicate corrisponde ad € 398.111,50); di conseguenza, il calcolo delle "*spese generali direzione lavori 7%*" nella stessa colonna non può essere 30.909,30 (il 7% corrisponderebbe ad € 27.867,81) e la voce "*totale complessivo*" nella stessa colonna non può essere 472.470,80 (corrisponderebbe ad € 425.979,31); quindi, l'importo della voce "*contributo concesso 80%*" nella colonna

“importo rilevato” non può essere 377.976,64 (corrisponderebbe ad € 340.782,84). Sicché la differenza finale tra le voci “importo” e “importo rilevato” – ossia il danno contestato - non può essere pari ad € 312.880,41 (avrebbe dovuto essere € 350.073,61).

Ciò premesso, occorre precisare che il computo risulterebbe corretto, qualora al rigo corrispondente alla voce di spesa “acquisto n. 79.100 piantine” si aggiungesse, nella colonna “importo rilevato” (dove è indicato un importo pari a zero) la spesa presumibilmente sostenuta per le piantine. Risulta infatti che la OMIS-SIS aveva presentato all’ARCEA due richieste di rimborso, ognuna delle quali per € 122.605,00, una per l’acquisto, l’altra per il trasporto e la messa a dimora circa 79.000 piantine, entrambe rimborsate: cfr. pagg. 9 e 11 della citazione e tabella a pagg. 41-42, colonna “importo”); ma tali piantine risultano fornite dalla OMISSIS S.r.l. (che ne aveva fatturato la “fornitura e trasporto” con varie fatture per circa complessivi € 148.000: pag.11 della citazione), che le aveva acquistate dalla “OMISSIS” (tra l’altro aveva provveduto al trasporto) a soli € 43.450 (pag.22 della citazione): riportando tale importo nella tabella predetta alla voce “acquisto di n. 79.100 piantine” nella colonna “importo rilevato”, il totale *rilevato* ammonterebbe a € 441.561,50, l’importo *rilevato* delle spese generali direzione lavori 7% ammonterebbe a € 30.909,30, l’importo *rilevato* totale complessivo ammonterebbe a € 472.470,80, l’importo del contributo concesso (l’80% dell’importo *rilevato*) ammonterebbe a € 377.976,64 e,

di conseguenza, l'indebitto ammonterebbe a € 312.880,42 (690.875,06 – 377.576,64).

Infine, contraddittoriamente, la citazione ha chiesto la condanna non al pagamento di € 312.880,41, bensì dell'infioriore importo di € **312.793,79** (pedissequamente ripreso dalla denuncia di danno della Guardia di Finanza, che verosimilmente era affetta da un errore di trascrizione, in quanto nella pagina precedente a quella in cui era indicato il danno si riportavano due provvedimenti di sequestro dell'A.G.O., il primo per € **312.880,41**, il secondo – relativo ai reati fiscali per false fatturazioni – per € **37.793,79**).

Tale quantificazione resta comunque un limite non superabile da questa Sezione, in forza del combinato disposto degli artt. 7.c.g.c. e 99 c.p.c.; fermo restando, tuttavia, che il danno contestato è la mancata realizzazione del programma finanziato a fronte di un più elevato contributo concesso, e non la singola voce di spesa.

**2.2.** Tanto premesso, partendo dal **danno**, il Pubblico Ministero ha argomentato e provato come all' *OMISSIS* sia stato concesso un finanziamento di complessivi € 691.107.31= nell'ambito del PSR Calabria misura 223 – primo imboscamento di superficie non agricole da effettuarsi nel foglio di mappa n. 40, part.lle da 1 a 6 nel comune di *OMISSIS*, su una superficie dichiarata di Ha 71 (come da progetto tecnico allegato alla domanda di aiuto comunitario presentata inizialmente 2009 per

una superficie di Ha. 125,89 e poi rivisto, in seguito a variante che ha ridotto l'area in questione a Ha 71); finanziamento parzialmente erogato in tre tranches (complessamente, € 660.491,92 al netto di ritenute, di cui € 326.761,51 erogati il 23.10.2014, € 260.158,08 il 17.12.2015 ed € 73.572,33 il 13.07.2017) a seguito delle domande di pagamento nn. *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* (rispettivamente del 26.02.2014, del 25.06.2015 e del 14.04.2016), come sopra precisato (cfr. la parte in fatto della presente decisione, § 1.1.1). Tuttavia – a seguito degli accertamenti tecnici svolti nel parallelo procedimento penale da cui è originata la notizia di danno erariale per cui oggi è giudizio, è risultato che la superficie interessata dalla misura avrebbe potuto al massimo coprire una superficie di Ha 36,50. Dagli atti di causa emerge che tale è il risultato di un accertamento tecnico eseguito dai tecnici del SINSPA, da un lato, attraverso un'analisi aerofotogrammetrica condotta nell'anno 2015, e dunque a ridosso dell'ultimazione dei lavori e, dall'altro, da due controlli in loco svolti nelle date 16 e 17 maggio 2018.

Contro questi elementi probatori, le difese del *OMISSIS*, del *OMISSIS* e dello *OMISSIS* hanno eccepito (con alcuni distinguo, oltre esaminati) che non vi sono elementi comprovanti la effettiva riduzione della superficie interessata dai lavori rispetto a quella prevista nel progetto e beneficiata di contributo e così pure la mancata esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura. In particolare:

a) il sopralluogo del 19.07.2017 da parte della Guardia di Finanza della direzione provinciale di *OMISSIS* non sarebbe utilizzabile in quanto è avvenuto dopo l'incendio del 08.08.2017 che ha interessato l'intera area;

b) gli altri tre sopralluoghi (del 21.03.2017 da parte della Guardia di Finanza di *OMISSIS*, del 28.02.2017 e del 19.07.2017 da parte dei Carabinieri della stazione di *OMISSIS*) non sarebbero utilizzabili in quanto eseguiti da personale non tecnico e non specializzato;

c) l'intero accertamento svolto dal SIN si baserebbe su mere supposizioni, probabilità ed interpretazioni atteso che sono state prese a riferimento soltanto ortofoto del 2015-2016, fatte in periodi non contestuali con quelle delle effettive lavorazioni;

d) il sopralluogo con controllo in campo effettuato dai tecnici SIN insieme ad alcuni funzionari della Guardia di Finanza in date 16 e 17 maggio 2018 (a distanza di oltre 2 anni dalla chiusura dei lavori e di 9 mesi dal verificarsi di un forte ed esteso incendio che ha interessato gran parte dell'area rimboschita, distruggendo ogni traccia dell'impianto) ha concluso che "nulla si può dire sulla effettiva messa a dimora delle piantine considerato che dopo il passaggio del fuoco non ne è rimasta traccia", ma che di fatto nell'area non direttamente percorsa dal fuoco sono state riscontrate delle piantine che, stando alla relazione, "sono sopravvissute solamente perché situate in posizione particolarmente favorevole a causa della presenza di affioramenti di

acqua”.

Queste osservazioni in vero non sono persuasive, in quanto i passaggi sopra riportati sono stati non correttamente interpretati dalla difesa del convenuto *OMISSIS*.

Anzitutto, dagli atti di causa emerge che le ortofoto in contestazione - donde risulta che solo in “piccole porzioni” dell’area vi era un’assenza di vegetazione significativa di attività meccaniche di scavo (scasso e frangizollatura a 80 cm di profondità) - sono relative al periodo settembre 2015 - maggio 2016 (ed anche ai mesi successivi: cfr. pag.3 dell’All.2 alla relazione della Guardia di finanza del 13.9.2019); ovvero lo stesso periodo, in cui, secondo la documentazione allegata al secondo SAL, sarebbero stati effettuati i lavori in esame (cfr. pagg. 6-7 della citata relazione della Guardia di finanza).

Inoltre, sempre dagli atti di causa (in specie dalle aerofotogrammetrie del 2018, dunque successive agli incendi del 2017), emerge in maniera non equivoca che risulta che le lavorazioni e le piantumazioni erano state effettuate solo su alcune aree.

Infatti, l’accertamento del SIN prodotto dall’attore, dopo aver dato atto ~~del fatto~~ che *“le piantine non sono più visibili né in campo né dalle riprese fotografiche realizzate... Va comunque messo in luce che anche nella zona non interessata dal fuoco, corrispondente alla porzione più a sud-est del settore 6 ed al settore 9, durante il sopralluogo di campo non sono state riscontrate piantine tranne alcune piantine di acero ed un serbo (in totale 4 o*

5) quest'ultimo non era peraltro tra le specie indicate nel progetto; queste piantine sono sopravvissute solamente perché situate in posizione particolarmente favorevole a causa della presenza di affioramenti di acqua. L'assenza di piantine anche nella zona non percorsa dal fuoco rappresenta sicuramente un segnale di come le operazioni di manutenzione del rimboschimento appena impiantato (in particolare la pulitura e l'irrigazione di soccorso), non siano state svolte o, per lo meno, non siano state svolte con la necessaria accuratezza. Peraltro, se le operazioni di pulitura fossero state eseguite correttamente, il fuoco non avrebbe probabilmente trovato combustibile a sufficienza per percorrere il terreno. Nulla si può dire neppure sul fatto che nella parte restante del terreno non siano state messe a dimora le piante, sicuramente non sono state eseguite le operazioni di preparazione del terreno".

Secondo la difesa, là dove la relazione conclude che "nulla si può dire sulla effettiva messa a dimora delle piantine considerato che dopo il passaggio del fuoco non ne è rimasta traccia", lascerebbe intendere che la piantumazione sarebbe avvenuta ma che l'incendio successivo non avrebbe consentito il suo riscontro, mentre nell'area non direttamente percorsa dal fuoco il ritrovamento di alcune piantine proverebbe l'avvenuta piantumazione; ma tale argomentazione è fuorviante e parziale.

Invero, gli accertamenti del SIN continuano rappresentando che "Le superfici ottenute mediante il processo di fotointerpretazione dell'ortofoto, cioè quelle sulle quali si giudica plausibile la

*realizzazione delle lavorazioni di regolarizzazione del terreno, per settore della cartografia del progetto, sono riportate nella seguente tabella – omissis – totale Ha 36.5 - Per quanto riguarda i restanti settori, è stato quanto di seguito accertato: **settore 2** (... non si ritiene sia stata effettuata nessuna operazione di sistemazione e regolarizzazione del terreno la cui ortografia risulta ancora piuttosto accidentata. Peraltro, per le pendenze e per la notevole presenza di roccia, sarebbe molto difficoltosa qualsiasi operazione colturale) – **settore 5 e 6 (parte)** (...non si ritiene che siano state eseguite operazioni di regolarizzazione del terreno, infatti la morfologia risulta ancora oggi eterogenea ed accidentata, incompatibile con lavorazioni di sistemazione e regolarizzazione del terreno. – **settori 7-8 (parte)** (... la pendenza risulta piuttosto elevata, sicuramente troppo elevata per permettere uno scasso andante ad 80 cm. di profondità...) – **settori 6 ed 8 (parte)** (... anche qui le pendenze sono piuttosto elevate ma qualche segno c'è)".*

Da queste conclusioni, correttamente il Pubblico Ministero ha pertanto ragione nel ritenere che dagli accertamenti effettuati dal SIN SPA è emerso che in non tutte le aree è stato effettuato il rimboschimento, in quanto dalle aerofotogrammetrie, sia precedenti che successive agli incendi del 2017 risulta che le lavorazioni meccaniche erano state effettuate solo su alcune aree; e soprattutto che la morfologia del terreno era eterogenea sicché vi erano delle pendenze incompatibili con la lavorazione dei

terreni, e dai rilievi sul campo, dopo gli incendi del 2017, è risultata la presenza di vegetazione vicino agli affioramenti sul campo ma – questo il punto - l'assenza delle piantine previste nel progetto.

Detto altrimenti: la contestazione che muove l'attore (fondata sulle risultanze degli accertamenti tecnici svolti dal SIN) non riguarda tanto il *quomodo* dell'attività svolta, ma più radicalmente l'*an* parziale della stessa, ossia la sua stessa plausibilità, attesa la conformazione di terreno su alcune zone (i.e.: settori) interessate dal progetto («**settore 2:** ... *per le pendenze e per la notevole presenza di roccia, sarebbe molto difficoltosa qualsiasi operazione colturale;* **settori 5 e 6 – parte:** ... *la morfologia risulta ancora oggi eterogenea ed accidentata, incompatibile con lavorazioni di sistemazione e regolarizzazione del terreno;* **settori 7 e 8 -parte:** ... *la pendenza risulta piuttosto elevata, sicuramente troppo elevata per permettere uno scasso andante ad 80 cm. di profondità...;* **settori 6 e 8 -parte:** ...*anche qui le pendenze sono piuttosto elevate ma qualche segno c'è»*), riguardo alle quali zone l'evento incendio non assume alcun valore scriminante in punto di prova, come la difesa pretende di far valere. E ciò in quanto l'incendio – nel corpo dell'accertamento tecnico – viene in rilievo con riferimento alle superfici dove esso si è effettivamente verificato ma sotto altro nesso eziologico, ossia per affermare che, verosimilmente, esso si è sviluppato in conseguenza di una non eseguita azione di pulitura del terreno prodromica alla

piantumazione («Peraltro, se le operazioni di pulitura fossero state eseguite correttamente, il fuoco non avrebbe probabilmente trovato combustibile a sufficienza per percorrere il terreno»); mentre, dove l'incendio non ha attecchito, la conformazione del terreno impediva la piantumazione ed il rimboschimento che il progetto mirava a realizzare.

Concludendo sul punto, pertanto, è comprovato come dei 71 Ha per cui è stato finanziamento, esso poteva interessare plausibilmente soltanto la minore superficie di 36.50 Ha (in quanto le superfici di cui ai settori 2 - 5 - 6 (parte) - 7 e 8 non potevano *in nuce* essere oggetto di piantumazione; per cui, l'erogazione del contributo risulta *in nuce* viziata da una parziale irrealizzabilità del progetto (il 48,59%, ovvero 34,50 su 71 Ha), quanto meno (come contestato dal pubblico ministero) per la quota di contributo relativa alla parte non realizzabile (€ 320.943,26, ovvero il 48,59% del contributo erogato di € 660.491,92) e per le false fatturazioni o richieste di rimborso oltre precisate. Fermo restando, ovviamente, il limite del *petitum* contenuto nella domanda attorea, sopra precisato sub § 2.1 (€ 312.793,79).

Sul punto, occorre riferire infine che i convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS* invece nulla hanno contro-dedotto, sicché nei loro confronti deve valere farsi valere il principio di non contestazione su un punto specifico della controversia di cui all'art.95 comma 1 del codice di giustizia contabile (che riprende l'analogo art. 115 c.p.c.), con la conseguenza che nei loro confronti le

risultanze tecniche di cui si è ampiamente detto sono pacifiche.

Inoltre, è risultato comprovato che – oltre all’indebito “sovradimensionamento” del progetto – hanno contribuito all’erogazione della medesima spesa (e del medesimo danno) la presentazione (da parte dell’ *OMISSIS*) di documenti che hanno attestato spese maggiori di quelle realmente sostenute, onde ottenere rimborsi che venivano poi riversato in “nero” ad alcuni dei convenuti (cfr. infra, sub § 2.5).

**2.3. – Circa le responsabilità individuali dei convenuti**, tenuto conto del fatto che, all’udienza del 14.09.2021, il Pubblico Ministero ha mutato il titolo di responsabilità nei confronti del convenuto *OMISSIS* (da dolo in via solidale con gli altri, a colpa grave e in via sussidiaria), occorre preliminarmente esaminare l’addebito mosso nei confronti dei convenuti *OMISSIS* (in proprio e nella sua qualità di l.r.p.t. della *OMISSIS* soc. coop. a r.l.), *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* in solido tra loro a titolo di dolo.

Deve, in proposito, essere valorizzata la circostanza che l’indebito arricchimento costituente il danno erariale che l’attore addossa ai convenuti poggia su due elementi probatori: da un lato, la superficie dell’area secondo quanto rilevato dagli accertamenti tecnici operati dal Sistema Informativo per lo sviluppo dell’Agricoltura (SINSPA), i quali concludono che i lavori in discorso, dichiarati per una superficie di Ha 71, plausibilmente hanno interessato una superficie di Ha 36.5; da altro lato, l’esistenza di una contabilità parallela quale quella rinvenuta nel

corso delle verifiche fiscali a carico della D.I. *OMISSIS* e della *OMISSIS* s.r.l.

Tale precisazione è indispensabile per potersi correttamente circoscrivere l'addebito a titolo di dolo e quindi in solido nei confronti del *OMISSIS*, del *OMISSIS*, del *OMISSIS* e del *OMISSIS*.

Infatti, mentre il dolo dei convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* è costituito dalla consapevolezza di avere posto in essere una condotta chiaramente *contra legem* finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche non dovute (tramite una attività truffaldina), il dolo che viene contestato al dott. *OMISSIS* è costituito dalla consapevolezza di avere prima progettato dei lavori non eseguibili, e poi attestato l'esecuzione di opere sostanzialmente diverse da quelle progettate (indipendentemente dalla sua consapevolezza dell'uso strumentale che del progetto hanno poi fatto la *OMISSIS* ed i suoi amministratori, ottenendo indebiti emolumenti tramite false fatturazioni, indicazione di spese eccessive e simili).

**4.4.** Dagli atti di causa emerge anzitutto come inequivoca la responsabilità dolosa dei convenuti ***OMISSIS***, ***OMISSIS*** e ***OMISSIS*** (quest'ultimo anche come legale rappresentante della *OMISSIS*), i quali risultano avere realizzato ***condotte antigiuridiche*** dei predetti convenuti ed al ***nesso causale*** tra le stesse ed il danno suddetto, nonché al ***dolo***, può precisarsi quanto segue.

Come esattamente evidenziato in citazione, l'esistenza di un concorso tra i convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, teso

all'indebito drenaggio di fondi pubblici per finalità non istituzionali si desume, oltre che dal "sovradimensionamento" del progetto presentato dalla *OMISSIS*, per il quale sono stati chiesti ed ottenuti finanziamenti per lavori che già "in astratto" non potevano essere realizzati, dall'esistenza di una contabilità in nero e parallela quale emergente dalle verifiche fiscali svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta individuale *OMISSIS* e della *OMISSIS* S.r.l. e del suo legale rappresentante.

L'attore ha infatti documentato come, in esito alle indagini svolte, ai fini della compravendita di n. 3.500 pali compreso il trasporto, la ditta individuale *OMISSIS* ha emesso la fattura n. 47/2014 del 12.10.2014 per un totale complessivo di euro 19.825,00= (imponibile Euro 16.250,00= + IVA per euro 3.375,00=) e come, "spillato" alla predetta fattura, vi fosse un "foglio manoscritto" e un ordine del giorno di colore grigio anno 2015 intestata Bper (cfr. All.4 alla relazione della Guardia di finanza del 13.9.2019). Ebbene, nel "foglio manoscritto" sono riportati: a) la descrizione della compravendita (ovverosia i pali di castagno) ; b) il prezzo reale della compravendita (n. pali 4.000 x 1,40= 5.600 + IVA 22% 1.323= 6.832); c) il prezzo indicato in fattura (n. pali 3.500 x 4,50= 15.750 + IVA 22% 3.465= 19.215, trasporto 500 + iva 22% 100= 610, totale fattura 19.825 (19.125+610); d) l'importo reso dalla cooperativa: euro 10.650, dato dalla differenza tra il prezzo indicato in fattura Euro 19.825, quello reale Euro 6.832 e dell'IVA Euro 2.343 (differenza

tra quella indicata in fattura Euro 3.575 e quella reale Euro 1.232). Inoltre, nell'agenda intestata "Bper" riferita all'anno 2015 (All.4 alla predetta relazione), sono riportati manualmente appunti inerenti la gestione dell'impresa tra cui alcuni importi relativi a somme di denaro consegnate ai soci della cooperativa e/o a *OMISSIS* in date successive a quella del bonifico emesso in data 16.12.2014 dall' *OMISSIS* alla ditta *OMISSIS* (a. 16.01.2015: dati Euro 1.500,00 acconto a *OMISSIS*; b. 02.04.2015 dati euro 2.000,00 alla coop. *OMISSIS* acc.; c. 28.04.2015 dati euro 2.000,00 in contanti alla coop. *OMISSIS* - *OMISSIS*; d. 14.07.2015 dati 2.000,00 alla coop. *OMISSIS* acc.)).

È stato altresì accertato con indagini bancarie (pag. 12 della Relazione suddetta) che il sig. *OMISSIS*, in data 01.04.2015 e 28.04.2015, ha effettuato prelevamenti allo sportello (c.c. *OMISSIS* acceso presso la BPER) rispettivamente per Euro 2.300,00 ed Euro 2.600,00, cronologicamente corrispondenti a quanto annotato nell'agenda circa la consegna di denaro a componenti della coop. *OMISSIS* in data 02.04 e 28.04.2015 (cfr. pag. 12 della suddetta relazione). Risultano quindi indizi gravi, precisi e concordanti di una dolosa sovrapproduzione a danno dell'amministrazione, con rimessa "in nero" alla cooperativa di quanto percepito senza titolo.

Quanto ai rapporti con la *OMISSIS s.r.l.*, la Procura ha documentato come questa società ha emesso nei confronti della cooperativa, in relazione alle spese sostenute nel progetto di

rimboschimento di cui alla misura 223, nell'anno 2015, tre fatture (nn. 9-13-17) per complessivi euro 19.860,00 (compresa IVA al 22% per euro 3.581,31=) per "noleggio escavatore"; e nell'anno 2016, cinque fatture (nn. 01-02-03-04-05) per complessivi euro 147.691,91= (compresa IVA al 22% per euro 32.492,22), queste ultime, come sopra precisato, tutte concernenti la fornitura ed il trasporto delle 79.100 piantine di cui al progetto. Dalla documentazione fiscale della *OMISSIS* s.r.l., tuttavia, è emerso che tale società aveva acquistato dalla "*OMISSIS*." 79.000 piantine al prezzo totale di euro 47.795,00= , compresa IVA al 10% per euro 4.345 (cfr. pagg. 13-14 della relazione); in altri termini, come sopra evidenziato, la *OMISSIS* ha fatturato 79.100 piantine per somme molto maggiori (così consentendo alla *OMISSIS*, come sopra precisato, di presentare due richieste di rimborso spese, di € 122.605,00 ciascuna, una per l'acquisto, l'altra per il trasporto e la messa a dimora delle piante).

Inoltre, in data 13.11.2017, a seguito di una perquisizione presso la residenza del legale rappresentante della *OMISSIS* S.r.l. (sig. *OMISSIS*) sono state rinvenute e sottoposte a sequestro: n. 2 agende; fogli dattiloscritti e/o manoscritti con allegati scontrini fiscali, buoni consegna benzina e mangimi; n. 2 ricevute per bonifici bancari dell'importo di euro 2.000,00= cadauno emessi da *OMISSIS* e *OMISSIS* nei confronti dell' *OMISSIS*.

Dall'esame delle agende (All. 5, 6 e 7 alla relazione) è emerso che

a partire dall'anno 2008 e fino al mese di novembre dell'anno 2017, sono annotati analiticamente i lavori eseguiti dalla *OMISSIS* s.r.l., i nominativi degli operai impiegati, le spese sostenute, i materiali e i mezzi utilizzati (escavatore, autocarri, ecc.), i luoghi dei lavori, gli incassi ricevuti ed i pagamenti erogati agli operai, rappresentando una tipica contabilità in nero e parallela all'azienda. In particolare, il Requirente ha evidenziato che per gli anni 2015 e 2016 l' *OMISSIS* è indicata col nome "cooperativa" (All.5) e che, nell'agenda dell'anno 2016, sono annotate le diciture "fatturazione cooperativa", "cassa cooperativa", "riunione del 02.02.2016" (All. 6) e sono annotate, in corrispondenza all'indicazione delle fatture nn. 1 e 2 emesse dalla *OMISSIS* in favore della *OMISSIS* e dei relativi importi, le corrispondenti erogazioni di denaro a *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*; nonché (All.7) spese del tutto estranee al finanziamento pubblico, sotto le diciture "letame" e "cooperativa continuazione" (con indicazione degli importi). Per la Procura i nomi *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* sono da identificarsi in *OMISSIS* (socio e amministratore della *OMISSIS* s.r.l.), *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS*), *OMISSIS* (consigliere, socio e dipendente dell' *OMISSIS*), *OMISSIS* (amministratore dell' *OMISSIS* fino al 01.04.2011), *OMISSIS* (vicepresidente, socio e dipendente dell' *OMISSIS*).

Dall'esame dei fogli dattiloscritti (All.8 alla relazione), in quello intestato "Resoconto", è riprodotta una tabella con tre colonne

(estremi delle fatture dalla *OMISSIS* alla *OMISSIS* con indicazione della causale; entrate; uscite) e coincidenti con quelli annotati nelle agende. Sono infine annotati i totali entrate (euro 143.484,37=), uscite (Euro 127.863,00=) e l'importo indicato da "tornare Euro 17.069,00="

Dall'esame delle due ricevute del 29.03.2016 dei bonifici bancari dell'importo di euro 2.000,00= cadauno risulta che sono stati ordinati dal c.c. n. *OMISSIS* intestato ai coniugi *OMISSIS* e *OMISSIS*, recando come beneficiario l' *OMISSIS* Soc. Coop. a.r.l. e come causale del pagamento rispettivamente "*conferimento socio OMISSIS*" e "*conferimento socio OMISSIS*" ed anche questo importo (euro 4.000,00=) risulta annotato tra le spese del resoconto con la dicitura manoscritta "*4.000 zio OMISSIS (OMISSIS) giro*".

Infine, a seguito delle indagini finanziarie nei confronti della *OMISSIS* e della *OMISSIS*, è stato accertato che la *OMISSIS* è intestataria: A) del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – filiale di *OMISSIS* (*OMISSIS*) su cui sono transitati i pagamenti effettuati dall' *OMISSIS* relativi ai saldi delle fatture emesse dalla *OMISSIS* nel 2015 (nn. 9-13-17) e acconti per le fatture emesse nell'anno 2016 (nn. 01-02-03-04-05); B) del conto corrente n. *OMISSIS* acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di *OMISSIS* (*OMISSIS*) ove sono transitati i pagamenti effettuati dall' *OMISSIS* relativi ad acconto e/o saldi delle fatture emesse dalla *OMISSIS*

nell'anno 2016 (nn. 01-02-03-04-05). Tutte le date e gli importi dei prelevamenti hanno trovato riscontro con quanto annotato nelle agende sequestrate presso l'abitazione del Sig. *OMISSIS* (amministratore della *OMISSIS*) e riferito alle spese sostenute (a fronte degli incassi delle fatture) e ai soldi consegnati ai componenti della cooperativa *OMISSIS*, puntualmente indicati nell'atto di citazione.

Contro queste risultanze documentali, che concretano indizi gravi, precisi e concordanti di una dolosa sovrapproduzione a danno dell'amministrazione, con rimessa "in nero" delle somme percepite a favore di soci (talora ai fini dell'acquisto di beni o servizi del tutto estranei al progetto finalizzato), il convenuto *OMISSIS* non ha preso alcuna posizione, al punto che nei suoi confronti il Pubblico Ministero, all'udienza del 14.09.2021, ha chiesto al Collegio di valutare il fatto come pacifico alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In contro-replica, l'Avv. Ciccone per il *OMISSIS* ha invece argomentato che non è applicabile il disposto di cui all'art. 115 del c.p.c., in quanto la difesa non ha potuto accedere alla contabilità della *Omissis s.r.l.*

I convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*, nelle loro memorie, hanno invece contestato le risultanze documentali, asserendo che la ricostruzione operata dall'attore pubblico sarebbe il frutto di una interpretazione arbitraria sfornita di effettivi riscontri probatori su alcuni appunti nella disponibilità del coimputato (nel

procedimento penale parallelo) *OMISSIS*, socio della *OMISSIS*

S.r.l. che ha eseguito i lavori per conto della *OMISSIS*. Secondo

la difesa, in particolare, sarebbe arbitrario ricondurre – in dette

risultanze – il nome “*OMISSIS*” al convenuto *OMISSIS*, e così

pure il nome “*OMISSIS*” al convenuto *OMISSIS*. Inoltre, nella

prospettazione difensiva, in particolare, non vi sarebbe la prova

del fatto che i convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*, siccome soci lavoro-

ratori della *OMISSIS*, abbiano intenzionalmente agito a danno

della società, nei termini in cui l’art. 2476, comma 8 c.c. afferma

che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci

di s.r.l. che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il com-

pimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

All’udienza del 14.09.2021, le parti su questo punto si sono so-

stanzialmente riportate ciascuna alle proprie conclusioni.

Il Collegio reputa inconferenti le argomentazioni difensive

in merito alla rilevanza probatoria della documentazione emersa

in esito alle verifiche fiscali sulla *OMISSIS* S.r.l. e sulla ditta in-

dividuale *OMISSIS*.

E ciò in quanto, da un lato, l’affermazione secondo cui la difesa

del *OMISSIS* non ha contestato tali risultanze documentali per

non avere avuto accesso alla contabilità della *OMISSIS* è scon-

fessato dal fatto che, sulle stesse risultanze documentali, la

stessa difesa, nell’interesse dei convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*,

ha esercitato il suo diritto di contestazione; da altro lato, va ag-

giunto che l’esercizio di tale diritto è stato svolto in maniera

talmente generica da non superare le specifiche contestazioni che la Procura ha articolato e comprovato nel libello introduttivo del giudizio.

Anche l'eccezione di mancanza di prova sull'intenzionalità della condotta tenuta dal *OMISSIS* e dal *OMISSIS* in danno della società e dei terzi (con la conseguente inapplicabilità dell'art.2476 cod. civ.) è infondata. Anzitutto, non si tiene conto del fatto, di per sé assorbente, che costoro all'interno della compagine sociale non erano meri soci lavoratori, ma occupavano posizioni apicali (Consigliere il *OMISSIS* e Vice Presidente il *OMISSIS*), con la conseguenza che – in assenza della prova di un espresso dissenso in seno alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della *OMISSIS* – essi sono inevitabilmente corresponsabili del danno contestato in questa sede. Inoltre, quanto alla contestata e arbitraria interpretazione della riconducibilità dei nomi "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*" (nei manoscritti sequestrati nel corso delle verifiche fiscali eseguite sulla D.I. *OMISSIS* e sulla *OMISSIS*) alla loro persona, in vero si è in presenza certamente di elementi indizianti che, tuttavia, sono connotati dei requisiti della gravità (in quanto dotati di un elevato grado di persuasività utile a resistere a eventuali obiezioni – e tale non può certamente essere quella che la difesa ha inteso far valere, ossia che i nomi *OMISSIS* e *OMISSIS* potrebbero essere riconducibili ad altri, ma non ai convenuti *OMISSIS* e *OMISSIS*), della precisione (in quanto non suscettibile di diversa interpretazione,

in quanto *OMISSIS* e *OMISSIS* non potrebbero essere riferiti ad altri nomi che non *OMISSIS* e *OMISSIS* ovvero, in questo caso, proprio *OMISSIS*), oltre che della concordanza (in quanto confluenti nella stessa direzione, alla luce dei rapporti che sono esistenti tra la *OMISSIS*, la D.I. *OMISSIS* e la *OMISSIS*).

Concludendo sul punto, dall'esame della documentazione prodotta dall'attore (accertamenti tecnici del SIN e risultanze documentali contabili sulla ditta individuale *OMISSIS* e sulla *OMISSIS* s.r.l.), emerge inequivoca la responsabilità solidale del sig. *OMISSIS*, in proprio e quale legale rappresentante della *OMISSIS*, nonché dei sig.ri *OMISSIS* quale Consigliere e *OMISSIS* quale Vice-Presidente della stessa *OMISSIS*, per il danno erariale contestato dall'attore, essendo provato che essi hanno percepito un contributo pubblico parzialmente indebito, deviandolo dalla finalità cui doveva essere preordinato per farlo confluire a proprio vantaggio.

**2.5.** Dagli atti di causa emerge altresì l'inequivoca responsabilità dolosa – e quindi in solido con quella dei sig.ri *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* (ai sensi dell'art.1 comma 1-quinquies L.20/1994) - del dott. ***OMISSIS***, titolare dell'omonimo Studio professionale, progettista e Direttore dei lavori contestati dal Requirente.

Risulta anzitutto pacifico e comprovato in atti che il *OMISSIS* ha redatto il progetto ammesso a finanziamento, relativo ad un'area di 71 Ha (indubbiamente infedele per la omessa

rappresentazione di dislivelli che rendevano difficile le lavorazioni necessarie per la piantumazione) e sottoscritto gli atti tecnici necessari per il contributo (certificato esecuzione lavori, colaudi e così via: cfr. docc. 2 e 3 della produzione del pubblico ministero): e quindi una **condotta** che risulta **causa adeguata** della concessione del finanziamento (il **danno** in contestazione), nonché antigiuridica (attesa la violazione dei doveri incombenti nella predetta qualità: cfr. § 1.1.2 in fine) .

L'Avv. Miccoli ha eccepito che tutta l'attività resa dal *OMISSIS* è stata erroneamente valutata come strumentale e preordinata alla realizzazione della truffa, quando invece egli ha svolto quanto richiestogli senza nulla percepire se non gli onorari previsti dal tariffario professionale. In specie, ha affermato essere pacifico che se un professionista redige per conto terzi tecnicamente un atto di citazione, questi non può essere ritenuto responsabile di eventuali illeciti commessi dal proprio assistito; e, nella concreta fattispecie, il *OMISSIS* si sarebbe appunto limitato a predisporre un progetto di intervento forestale, senza potere o dovere sapere, se il proprio cliente avesse o meno eseguito il progetto. Secondo la difesa, infatti, la compatibilità di quanto eseguito dalla *OMISSIS* rispetto al progetto redatto si attaglia, non a un controllo analitico sul luogo di quanto effettuato dal cliente, ma da una valutazione globale complessiva della documentazione offerta dal cliente stesso – es., compatibilità delle spese relative alla mano d'opera, ai mezzi meccanici,

agli acquisti delle piante, dei paletti, dello scavatore, ecc. – che possono legittimare quanto posto in essere dal cliente *OMISSIS*.

In altri termini, nella prospettazione difensiva, tutta l'attività resa dal *OMISSIS* sarebbe stata erroneamente valutata come strumentale e preordinata alla realizzazione della truffa, quando invece avrebbe svolto quanto richiestogli senza nulla percepire se non gli onorari previsti dal tariffario professionale.

Ha inoltre eccepito che il verbale di regolare esecuzione dei lavori del 17.03.2016 si riferisce a un importo di € 538.373,71= e non all'importo complessivo del progetto collaudato di €

842.296,71=, sicché ciò farebbe venire meno la contestazione di avere effettuato lavori su 35Ha in quanto non viene contestato il primo certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardante solo una parte di questi – decespugliamento e recinzione sull'intera superficie dell'intervento per complessivi Euro 303.923,00=

In buona sostanza, secondo la difesa, la differenza tra l'importo sull'area dichiarata di 71 Ha e l'importo effettivo sull'area rilevata di 35 Ha avrebbe un senso solo se venisse contestato il primo certificato di regolare esecuzione dei lavori, che ha per oggetto il decespugliamento e la recinzione sull'intera superficie, mentre cade e viene meno se in contestazione è il verbale di regolare esecuzione dei lavori del 17.03.2016 che si riferisce al minore importo di € 538.373,71=

Ha infine contestato l'assenza di elementi di prova – al di là di ogni ragionevole dubbio - sulla effettiva riduzione della

superficie e la non esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura. In particolare, ha contestato che l'intera analisi si basa su supposizioni e probabilità e su interpretazioni di ortofoto delle aree oggetto di intervento, attesa la non contestualità temporale tra il rilevamento basato su ortofoto del 2015-2016 e gli effettivi periodi delle lavorazioni. Ha inoltre eccepito come gli elementi sostenuti dalla Procura come probatori in realtà si presentano come indizi con basso grado di persuasività, con particolare riferimento al decespugliamento, alla concimazione, alla piantumazione e allo scasso del terreno; come indizi con elevata imprecisione, con particolare riferimento alle ortografie, alla riproduzione delle felci per spore e alle manutenzioni non eseguite; e infine come indizi non univoci e concordanti ma discordanti, con particolare riferimento alle piste forestali non previste, alla riduzione di superficie, alla perdita economica, all'aggiunta di opere costose non rimborsabili, alle spese generali al 7% - deducendo che ogni attività professionale è per sua natura interessata alle spese generali ed alla approvazione del progetto - . Ha quindi concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del danno nei suoi confronti.

Tutte le argomentazioni spese sono prive di pregio.

Quanto all'argomentazione sull'assenza di elementi di prova "al di là di ogni ragionevole dubbio" sulla effettiva riduzione della superficie e la non esecuzione dei lavori di scasso e frangizollatura, essa non tiene conto del fatto che, nel giudizio

contabile, il concetto di prova al di là del ragionevole dubbio non può avere cittadinanza per l'evidente ragione che tale nozione deve essere funzionale all'affermazione esclusivamente della responsabilità penale dell'imputato nel procedimento penale, e non in quella patrimoniale di danno da rapporto obbligatorio, nel cui alveo si colloca la responsabilità amministrativa che viene accertata in questa sede (e che poggia sul noto criterio del "*più probabile che non*" valido anche per l'ordinaria responsabilità civile).

Quanto all'argomentazione secondo cui mancherebbe la prova del danno, in quanto l'intera documentazione portata dall'attore si basa su supposizioni e probabilità e su interpretazioni di ortofoto delle aree oggetto di intervento, alla luce dell'asserita non contestualità temporale tra il rilevamento basato su ortofoto del 2015-2016 e gli effettivi periodi delle lavorazioni, non può che ribadirsi quanto sopra affermato a fronte di analoghe eccezioni prospettate dagli altri convenuti (cfr. § 2.2), circa la mancanza di prova di significative attività di scavo e piantumazione e circa la sostanziale realizzazione di un'opera nella sostanza diversa da quella progettata, attesa la impossibilità di effettuare lavori di rimboschimento su larga parte della superficie ammessa a contributo. In particolare, a parte che risulta confermata la contestualità temporale tra il rilevamento basato sulle ortofoto del 2015 e del 2016 e gli effettivi periodi delle lavorazioni, la difesa non offre alcun elemento idoneo a superare, vincendolo, il

riscontro finale cui sono giunti i tecnici del SIN, ovverosia il fatto che gli interventi hanno riguardato una parte limitata a circa metà della superficie che il *OMISSIS* aveva posto a base del progetto per cui è stata domanda di aiuto comunitario, diverse particelle non erano lavorabili (circostanza, del resto, indirettamente confermata anche dalla difesa dello stesso funzionario dell'ARCEA, il convenuto *OMISSIS*, secondo cui il progetto era "nato morto"): una conclusione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi alla luce degli accertamenti eseguiti e prodotti.

Quanto infine all'ulteriore argomentazione secondo cui il computo del danno basato sulla differenza tra l'importo sull'area dichiarata di 71 Ha e l'importo effettivo sull'area rilevata di 36,5 Ha non avrebbe ragione d'essere, essendo in contestazione il verbale di regolare esecuzione dei lavori del 17.03.2016 che si riferisce al minore importo di € 538.373,71=, il Collegio osserva quanto segue. La difesa afferma che dovrebbe farsi riferimento alla contabilità finale dei lavori effettuati e trasmessa alla Regione Calabria per il collaudo, in quanto è tale documento che esprime l'effettiva spesa sostenuta a fronte di quella inizialmente considerata in progetto; considerando tale contabilità – prosegue la difesa – ci si accorgerebbe che per la lavorazione del terreno a scasso andante sono indicati 28,50 Ha e che *"nella contabilità finale il Dott. OMISSIS non ha previsto, né tantomeno l' OMISSIS ha mai richiesto una liquidazione per lo scasso andante su 71 ettari! Nessuno si è mai sognato di farlo in terreni*

*come quelli in oggetto!!!” (cfr., memoria OMISSIS, pag. 5, terz’ultimo cpv.)*

Orbene, in disparte la considerazione che tale tesi si atteggia in maniera neutra rispetto al fatto contestato (in quanto l’attore contesta l’inutilità del contributo pubblico che la OMISSIS ha ottenuto su 71 Ha invece di quelli ritenuti plausibili per 36.50 Ha, sicché l’aver previsto la lavorazione del terreno a scasso andante su 28,50 Ha nulla toglie ai 71 Ha contestati e nulla aggiunge ai 36.50 ritenuti plausibili); ciò che rileva – nei confronti del dottor OMISSIS – in realtà è altro ed è proprio l’operato che la difesa ricostruisce nelle pagine successive della memoria costitutiva, ove viene argomentato – in buona sostanza – che la variante di progetto che ha determinato una domanda di aiuto su 71 Ha, in luogo degli iniziali 120,88 Ha, avrebbe ridimensionato ampiamente gli importi e a tal punto da non consentire alla OMISSIS di usufruire, per i 5 anni successivi il collaudo, del contributo di Euro 320.322,00=, perdendo in tal modo benefici pari ad euro 132.182,00= da cui la seguente conclusione: *“Chi, avendo in mente una truffa, avrebbe potuto pensare di non fare tutto l’impianto o di farlo male, mettendo a repentaglio la sua riuscita perdendo così 5 anni di contribuzioni pari ai residui 188.150,00= euro !!! ... Insomma chi, volendosi applicare una truffa, rinuncia a priori alla somma già disponibile di 320.332,00= euro?”* (cfr., memoria OMISSIS, pag. 9 e 10, secondo cpv.)

Tale argomentazione non tiene conto del fatto che la condotta dolosa che viene contestata al dott. *OMISSIS* (e riscontrata in atti) è di avere consapevolmente prima progettato dei lavori non eseguibili, e poi attestato l'esecuzione di opere sostanzialmente diverse da quelle progettate, in violazione degli obblighi a lui incombenti in forza della disciplina di settore (cfr. § 1.1.2); indipendentemente dalla sua consapevolezza dell'uso strumentale che del progetto hanno poi fatto la *OMISSIS* ed i suoi amministratori (ottenendo indebiti emolumenti tramite false fatture, indicazione di spese eccessive e simili). In altri termini, al convenuto si contesta non il dolo della presunta truffa, ma di avere volontariamente predisposto un progetto in buona parte eccessivo e non realizzabile, «nato morto» (per usare l'efficaceendiadi dello *OMISSIS* nella sua difesa).

Contro questa contestazione il convenuto si limita a dire che “gli accertamenti eseguiti dalla GdF e dai CC denotano non solo una assoluta approssimazione, ma una interpretazione completamente errata degli elementi oggettivi da ricercare” (cfr., memoria *OMISSIS*, pag. 10, 5° cpv.). In tale difesa rimane tuttavia non superata l'obiezione che – su 71 Ha di superficie - soltanto 36,50 Ha sono stati giudicati *ex post* plausibili di coltivazione (per i motivi sopra precisati); né risulta sufficiente a superare tale conclusione l'affermazione, più volte ripetuta, secondo cui le analisi aerofotogrammatiche ed i rilievi sul campo concludono con frasi approssimative (“nulla si può dire...”) e locuzioni impersonali (“si

ritiene improbabile...”) non possono costituire una prova (cfr., memoria *OMISSIS*, pag. 15, 3° cpv.), dal momento che l’attenta lettura degli accertamenti del SIN prodotti dal Requirente ha evidenziato - in dettaglio - che i settori 2-6-7 e 8 (parte) non andavano ammessi al contributo pubblico e su di essi il *OMISSIS*, nella sua difesa, nulla ha eccepito di particolare, limitandosi ad affermare, genericamente, il fatto che una conclusione espressa in maniera neutra e impersonale non può costituire una prova certa. Vero è invece che sul contributo reso in base al progetto presentato (su ettari 71 in seguito alla variante da lui redatta), egli ha conseguito il compenso secondo il tariffario professionale di riferimento che - attese le prove in atti - egli avrebbe dovuto percepire in misura significativamente ridotta; ma tale compenso comunque va a comporre una delle voci del danno di euro 312.793,79= cagionato all’erario, in cui l’attività professionale da lui svolta si pone in nesso di causalità diretta e immediata, al pari di quella dei convenuti *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, conferenti l’incarico.

In conclusione, il Collegio ritiene la condotta del *OMISSIS* dolosa (e quindi in solido con i convenuti) e causa adeguata del danno contestato, senza ravvisare una diversa rilevanza causale nella condotta del convenuto *OMISSIS* rispetto a quella degli altri chiamati in solido: tutti - ognuno nel suo - hanno contribuito con la propria condotta alla formazione del danno contestato dalla Procura. Gli uni, quali esponenti apicali della società

beneficiaria del contributo, hanno deviato le risorse pubbliche dalla finalità primarie cui le stesse erano preordinate; il *OMISSIS*, invece, quale professionista incaricato della redazione del progetto da allegare alla domanda di aiuto, ha consentito alla società di beneficiare di un contributo parzialmente indebito, di fatto inserendosi nel procedimento amministrativo volto a far transitare i contributi di matrice comunitaria nei quadri economici nazionali e regionali, con la consapevolezza di avere realizzato un progetto in parte sostanzialmente irrealizzabile (con la conseguenza che la richiesta di riduzione dell'addebito svolta in subordine non può essere accolta, attesa la natura dolosa della condotta).

**2.6.** Deve infine essere vagliata la responsabilità del convenuto **OMISSIS**, funzionario A.R.S.A.C. (oggi ARCEA), il quale fornendo il rapporto in loco del 25 luglio 2016 (Doc. n. 3 All. n.2, subdoc. 4 della produzione del P.M.) ha attestato di avere personalmente verificato la completa e congrua realizzazione dei suddetti lavori oggetto di contestazione (in specie lavori di sistemazione del terreno e piantumazione), così consentendo l'approvazione del II SAL e l'erogazione del saldo (cfr. la parte in fatto della presente decisione, § 1.1.1). Risulta quindi una **condotta** del convenuto che risulta **causa adeguata** di questa quota di danno, nonché **antigiuridica** per violazione dei doveri di controllo che al convenuto incombevano, nella qualità di funzionario dell'ARCEA; con la precisazione sopra effettuata (cfr. § 2.2)

che il Pubblico Ministero ha in udienza modificato la domanda chiarendo che la condanna del convenuto è stata richiesta solo per **colpa grave** e quindi in via sussidiaria.

Il convenuto, costituendosi, ha eccepito – nel merito – un erroneo esame dei fatti e degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero, da cui discenderebbe la mancanza di prova di una condotta antiggiuridica e gravemente colposa (o dolosa) e del danno. Dopo aver ricostruito i vari steps amministrativi della vicenda, dal bando di gara all'assegnazione, ha sostenuto che dalla analitica disamina degli atti appare evidente:

a) che, da un lato, il Pubblico Ministero avrebbe erroneamente ricostruito i doveri dello *OMISSIS* derivanti dalla normativa di settore, che sarebbe stata pienamente rispettata dal convenuto (in specie, il decreto n. 14372 del 18.10.2010 che aveva modificato alcune disposizioni sull'utilizzo dei costi standard di cui al DDG n. 588 del 02.02.2009 e soprattutto non avendo considerato con la dovuta attenzione il testo della Circolare esplicativa prot. n. 894 del 10.11.2011 emanata dall'Autorità di Gestione PSR 2007-2013);

b) che, dall'altro, il Requirente non avrebbe considerato le concrete e reali condizioni operative nella quali era stato chiamato a svolgere il controllo amministrativo in discorso.

In particolare, quanto al primo SAL, il convenuto ha eccepito di non aver mai avuto incarichi per il controllo in loco del 1° SAL per la ditta *OMISSIS* (il cui accertamento è stato eseguito

e volto dal sig. *OMISSIS* – all. 05 – ) ed inoltre, analizzando gli accertamenti svolti dal *OMISSIS*, *OMISSIS* ha concluso sul punto asserendo che in relazione al primo SAL non risultano contestazioni, sicché sarebbe logico dedurne la correttezza delle operazioni che considerano la superficie soggetta ad investimento (pari ad ettari 71).

Quanto invece al saldo finale, egli ha confermato che il verbale di controllo è stato da lui redatto, come da incarico conferitogli con nota n. 158811 del 16.05.2016 Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ma ha assunto che la rendicontazione sarebbe stata effettuata in base alla normativa di riferimento, ossia l'art. 53 Reg. 8CE) 1974/2006 sui Costi Standard e secondo quanto previsto nel DDG n. 14372 del 18.10.2010 e nella circolare esplicativa prot. n. 894 del 10.11.2011 dell'Autorità di Gestione Psr Calabria 2007-2013, con particolare riferimento ai punti 11 e 12 di cui riporta per intero il dettato.

Secondo la difesa, tale normativa prevederebbe solo riscontri cartolari, in specie sull'allegazione alla domanda di una "asserazione", ovvero -nella fattispecie - il certificato di regolare esecuzione redatto dal dott. *OMISSIS* e dal Dr. *OMISSIS*, in quanto rappresenta l'elemento di "effettività dei lavori rendicontati nonché delle quantità, qualità, tempi e modalità dichiarate nella relazione", come previsto dal punto 11 cit. In altri termini, lo *OMISSIS*, trovandosi nella materiale impossibilità di utilizzare

apparecchiature tecniche di rilevamento topografico – utilizzati invece dai tecnici del SIN e della GdF – in quanto tali strumenti non sono nella disponibilità dei funzionari della Regione Calabria, avrebbe avuto un solo strumento a disposizione per il suo controllo, ovvero il certificato di regolare esecuzione che richiama il computo metrico consultivo (o finale) in maniera da poter stabilire “quantità, qualità, tempi e modalità dichiarate nella relazione”, come previsto dal punto 11 cit. della circolare esplicativa n. 894. Lo stesso a dirsi per il controllo sui costi standard che il punto 12 della detta circolare individua come attività di controllo prerogativa del direttore dei lavori e dunque del Dott. *OMISSIS*. In definitiva, ai fini della propria indagine, lo *OMISSIS* ha acquisito ed utilizzato tutti gli accertamenti tecnici necessari ed asseverati dal direttore dei lavori, ovverosia la contabilità finale dei lavori, l’elaborato planimetrico, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, la relazione tecnica di rendicontazione finale, la relazione tecnica “evidenza dei lavori a collaudo e relative aree di saggio”, il controllo in loco sulle aree di saggio. Secondo la difesa, allora, il *modus operandi* dello *OMISSIS* sarebbe lo stesso svolto dal funzionario *OMISSIS* con la sola differenza che egli ha eseguito il controllo dei lavori al saldo, mentre il *OMISSIS* quelli relativi al 1° SAL, ma ambedue hanno avuto come unico elemento per quantificare la superficie il “Certificato di regolare esecuzione parziale e finale” redatto e sottoscritto dal progettista (All. 08).

Inoltre, il convenuto ha respinto le contestazioni mossegli dalla Procura, in merito a specifiche voci di spesa ammesse a rimborso.

Anzitutto, ha negato di avere falsamente attestato l'opera di lavorazione del terreno a scasso andante alla profondità di 80 cm, nonché la frangizollatura dello stesso sempre a scasso andante, deducendo che tali opere sono state eseguite *prima* della emissione del documento contabile da parte della *OMISSIS* – fatture n.17 del 27.08.15 e n. 4 del 09.02.2016 -, per cui chiunque abbia un minimo di conoscenza del mondo agro-forestale sa che qualsiasi lavorazione effettuata su qualsiasi terreno a distanza di 1 anno è difficilmente osservabile, per cui l'unico soggetto che può asseverarli è la direzione lavori. Del resto, sostiene la difesa, anche la relazione tecnica del SIN n. 0000566 del 18.01.2018 attesta che "l'interruzione dell'attività vegetativa congruenti con lavorazioni meccaniche". La difesa ha concluso argomentando che lo *OMISSIS* al momento del sopralluogo non avrebbe mai potuto stabilire personalmente e con certezza le tipologie di lavorazione né la loro profondità, stante il lasso temporale trascorso tra la lavorazione stessa ed il controllo in loco, sicché ha dovuto necessariamente utilizzare i dati asseverati dalla direzione dei lavori nel rispetto della circolare esplicativa n. 894 cit.

Inoltre, con riferimento alla fornitura delle 79.100 piantine, ha dedotto che la spesa sostenuta è incontestata anche dagli stessi inquirenti e che il trasporto delle stesse è avvenuta secondo

l'importo di 0,31 centesimi a piantina secondo il prezzario regionale; deduce che le stesse relazioni tecniche non escludono la messa a dimora, ma solo le modalità della messa a dimora, sicché anche la spesa per la messa a dimora – € 1,32 a piantina - deve ritenersi congrua in quanto conforme allo prezzario regionale.

Circa la attività di concimazione, poi, ha dedotto che la stessa è avvenuta inevitabilmente con autofornitura di concime organico prodotto dai soci della cooperativa e che solamente la direzione lavori può accertare la distribuzione di ammendanti organici (letame) a distanza di due anni.

Infine, nella comparsa difensiva sono stati esaminati taluni aspetti legati alla bio-vegetazione delle essenze forestali utilizzate per dimostrare come già nella fase di progettazione l'impianto poteva considerarsi come «*nato morto*», ossia senza futuro già prima di essere messo a dimora, con particolare riferimento alle piante di castagno, del noce comune, dell'acero, delle querce e della robinia o acacia, tutte piante il cui habitat naturale non poteva essere quello scelto per il rimboschimento. La difesa esamina poi taluni aspetti tecnici-gestionali dell'impianto in OMIS-SIS di OMISSIS per dimostrare che gli aspetti eco-vegetazionale delle essenze messe a dimora derivano da un vistoso errore progettuale, in quanto diversi studi hanno precisato che "le specifiche misure 221, 222 e 223 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, agroforestazione) hanno visto un relativo

successo della prima con il 68,5% del programmato, e praticamente il fallimento della seconda e della terza (0,5% e 16,2%)” – cfr. pag. 19 memoria *OMISSIS*).

All’udienza del 14.09.2021 (in cui, come sopra precisato, il Pubblico Ministero ha modificato la domanda chiedendo che lo *OMISSIS* venga condannato solo in via sussidiaria e per colpa grave, escludendo la sussistenza del dolo), la difesa ha sostanzialmente ribadito le difese contenute in comparsa, relative alla insussistenza anche di semplice colpa grave, e ha quindi chiesto il rigetto della domanda subordinata della Procura regionale, eccependo: che il convenuto non rivestiva la qualifica di funzionario con il dovere di controllare la effettiva realizzazione del progetto finanziato; che egli doveva esaminare un terreno di 71 ettari con orografia accidentata, senza avere gli strumenti (ad esempio droni o GPS) necessari ad effettuare i controlli se non l’esame della documentazione cartacea ed il sopralluogo effettuato; che, nel caso di specie, la necessità di un controllo solo cartolare emerge dalla circolare esplicativa dell’ARCEA prot. 894/2011, secondo cui in sede di controllo occorre una dichiarazione asseverata del tecnico (punto 11), la quale è idonea perfino a sopperire alla mancanza di altri documenti e della dichiarazione del beneficiario circa i lavori effettuati (punto 7); che, pertanto, la condotta del convenuto non sarebbe caratterizzata da antigiuridicità e/o colpa grave; che, in ogni caso, l’avvenuta o meno frangizollatura non sarebbe stata accertabile dallo

*OMISSIS* ex post a distanza di un anno (per l'azione di agenti atmosferici, crescita di vegetazione ed altro).

A riscontro di quanto affermato circa i doveri a lui incombenti, nell'udienza del 14.09.2021 l'Avv. Napoli ha prodotto, con l'autorizzazione del Collegio, la nota n. 90 del 16/03/2018 dell'ARCEA (in particolare, valorizzando il contenuto della pag. 9 di detto documento), come sopra precisato (cfr. la parte in fatto della presente decisione, § 4).

Queste essendo le posizioni delle parti, il Collegio reputa che la domanda di condanna del convenuto *OMISSIS* a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave sia meritevole di accoglimento.

Tutta la difesa svolta dal funzionario si concentra principalmente su un argomento non decisivo: ossia che egli – alla luce della normativa di riferimento, di cui la Circolare esplicativa dell'ARCEA prot. 894/2011 offre l'adeguata interpretazione e che a suo dire il Requirente avrebbe pretermesso, e così pure alla luce della nota n. 90 del 16/03/2018 dell'ARCEA acquisita all'udienza del 14.09.2021) -, era tenuto a svolgere unicamente un controllo cartolare basato sulle asseverazioni del direttore dei lavori.

Ebbene, tale argomentazione si appalesa infondata e anche la nota n. 90 del 16/03/2018 dell'ARCEA prodotta, in realtà, ad attenta lettura, dice altro da quello che la difesa vuole lasciar intendere.

La nota prodotta dalla difesa concerne la relazione sul piano di Audit interno all'ARCEA e di cui al decreto n. 139/2017 in relazione alle procedure di controllo sui contributi pubblici e – nella prospettazione difensiva –, essa comprova la correttezza dell'operato svolto dallo *OMISSIS*.

In particolare, la difesa ha posto l'accento sul contenuto della pagina 9 di detto documento che richiama, in continuità con la linea difensiva argomentata dal convenuto, la circolare esplicativa AdG n. 894 del 10/11/2011: dalla lettura combinata di questi documenti, da assumere come fonti di prova, emergerebbe come il controllo che il funzionario ARCEA può svolgere è di tipo cartolare e avente per oggetto precipuo le attestazioni del Direttore dei Lavori per conto dei soggetti beneficiari delle contribuzioni.

Il Collegio osserva, in senso contrario, che il documento prodotto – in disparte la considerazione che evidentemente riguarda altra tipologia di intervento da quello in giudizio, ma che viene assunto dalla difesa dello *OMISSIS* come utile metro di paragone valutativo – in realtà all'ultimo capoverso della pagina 9 semplicemente dà atto del fatto che *“tra i documenti da allegare alla Domanda di aiuto, non è presente in fascicolo certificazione del beneficiario sulla quantità e qualità dei lavori realizzati, di cui al p.to 7 della Circolare AdG n. 894 del 10/11/20211 – PSR Calabria 2007/2013, ma di uguale valore, è tuttavia presente formale asseverazione del tecnico abilitato incaricato dal beneficiario,*

*sulla effettività delle qualità, quantità, tempi e modalità dei lavori rendicontati (p.to 11 della Circolare)”.*

Pertanto, contrariamente alla conclusione che ne trae lo OMIS-SIS (ovverosia che la modalità del suo controllo è *expressis verbis* solo cartolare), nella documentazione prodotta è solo equiparata la formale asseverazione del Direttore dei Lavori alla certificazione prodotta dal beneficiario, nel senso che se manca la seconda può valere la prima che è “di uguale valore”.

Ma da nessuna parte è scritto che il funzionario è esonerato dal controllo in loco. Anche i punti 7-8 e 11 della circolare AdG n. 894 del 10/11/20211 – PSR Calabria 2007/2013, infatti, è male interpretato dal convenuto.

In essa (recante Oggetto: Norme per la rendicontazione dei Lavori Forestali – elementi per la redazione di un documento di regolamentazione della domanda di pagamento), per quanto utile al presente giudizio, è espressamente detto tra l’altro:

*“(7) In considerazione del fatto che il pagamento dell’aiuto viene effettuato sulla base delle quantità e qualità dei lavori realizzati, è necessario che tali elementi siano rappresentati in maniera analitica nonché certificati dal beneficiario e quindi avvalorati dall’Amministrazione mediante un controllo dettagliato della qualità e quantità di tutti gli elementi rendicontati”.*

*“(8) In sede di effettuazione del controllo teso a verificare la sussistenza delle quantità e qualità dichiarate dal beneficiario, il soggetto deputato al controllo potrà anche valutare documenti di*

*natura contabile e/o finanziaria relativi all'operazione in oggetto ma al solo scopo di acquisire elementi atti a dimostrare che l'operazione è stata o non è stata effettivamente realizzata nelle quantità e qualità dichiarate. Documenti di natura finanziaria o contabile possono quindi essere presi in considerazione per le informazioni di natura tecnica e fisica che da essi è possibile evincere nonché ai fini dell'elaborazione di un quadro di concordanza complessiva (ma non di costo analitico) dell'operazione".*

*"(11) Ai fini della rendicontazione dei lavori forestali il documento da utilizzare è costituito da una Relazione di rendicontazione redatta da professionista abilitato incaricato dal Beneficiario. La Relazione di rendicontazione riporta il valore dei lavori oggetto di rendicontazione e lo giustifica sinteticamente in una tabella riepilogativa. Il Tecnico abilitato, incaricato dal Beneficiario, dovrà apporre, in calce alla Relazione, una formale asseverazione della effettività dei lavori rendicontati nonché delle qualità, quantità, tempi e modalità dichiarate nella Relazione".*

Al Collegio pare evidente: (i) come il contenuto della relazione n. 90/2018 prodotta in udienza equipari la dichiarazione del beneficiario alle attestazioni del Direttore dei lavori, ma certamente non esonera il funzionario dal controllo in loco (che, del resto, lo *OMISSIS* stesso risulta avere eseguito - cfr., memoria *OMISSIS*, All. 6); (ii) come il punto 7 della Circolare n. 894/11 (richiamato dalla relazione n. 90/18) richieda all'Amministrazione di *avvalorare* i lavori eseguiti e certificati dal beneficiario

del contributo (e dunque in assenza di tale certificazione potrà sopperire l'asseverazione della D.L., senza che ciò implichi un atto di fede su quanto asseverato dalla stessa D.L.); (iii) come i punti 8 e 11 della Circolare n. 894/11 richiamino la documentazione contabile redatta dal Professionista incaricato dal beneficiario ai fini della Relazione di rendicontazione (senza che però la rendicontazione sulla quantità e qualità dei lavori eseguiti diventi, da parametro e/o strumento di valutazione operato dal professionista, a giudizio di avvalorazione che l'Amministrazione deve compiere in quanto, se così fosse, il controllo si risolverebbe in una mera tautologia privo di effettività).

Pertanto, l'argomentazione difensiva secondo cui lo *OMISSIS* avrebbe correttamente operato in quanto autorizzato dalla normativa di riferimento ad un mero controllo cartolare, è infondata.

Altrettanto non decisivo si presenta l'altro argomento difensivo, relativo all'asserita difficoltà per il convenuto di avvedersi, con i mezzi a propria disposizione, dell'eccessività delle richieste di rimborso e/o della mancata esecuzione di lavori da parte della *OMISSIS*.

Invero, anche a voler seguire la tesi difensiva sulla mancanza di mezzi per l'accertamento tecnico analoghi a quelli usati dalle forze di polizia e dal SIAN (aerofotogrammetrie etc.), la presenza di uno stato di fatto diverso dalle planimetrie per la presenza di dislivelli e quindi di aree obiettivamente di difficile lavorazione e

piantumazione era anche per un profano evidenziabile solo con un mero sopralluogo, tanto più per un funzionario addetto a questo settore tecnico come lo *OMISSIS*.

Del resto, il convenuto stesso nella propria memoria dà atto del controllo in loco svolto il 25/07/2016 (All. 6) dichiarandolo regolare senza alcuna osservazione; mentre a più riprese nella memoria di costituzione egli descrive il progetto presentato dalla *OMISSIS* come sostanzialmente irrealizzabile, ossia senza futuro già prima di essere messo a dimora, con particolare riferimento alle piante di castagno, del noce comune, dell'acero, delle querce e della robinia o acacia, tutte piante il cui habitat naturale non poteva essere quello scelto per il rimboschimento (cfr., memoria *OMISSIS*, pag. 17 -18 e 19: *“Si è voluto mettere in risalto le varie caratteristiche eco-vegetazione dell'assenze forestali messe a dimora per la realizzazione del popolarmente arboreo artificiale realizzato dall' OMISSIS Società Cooperativa a RL in quanto già, nella fase di progettazione l'impianto poteva considerarsi come «nato morto», cioè senza futuro già prima di essere effettivamente messo a dimora”*).

Una conclusione, quella rassegnata dal convenuto nella propria difesa, che si compendia in un giudizio di prognosi postuma dal contenuto talmente forte e negativo che collide, inevitabilmente, col giudizio debole e positivo che lo stesso ha rilasciato in esito al controllo del 25/07/2016 senza alcuna riserva, dando così ragione della diversa formulazione dell'addebito a titolo di colpa

grave per manifesta negligenza formulata dal Pubblico Ministero in seno all'udienza del 14.09.2021.

Di tale contrasto il Collegio non può non tener conto per rendere ragione e accogliere la domanda di responsabilità sussidiaria per colpa grave mossa dall'attore nei confronti di *OMISSIS* e rimodulare, nei suoi confronti, la quantificazione dell'addebito pro quota per circa 1/7 dell'intero contestato e dunque euro 43.000=

**3.** In conclusione, deve essere affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di *OMISSIS*, con compensazione delle spese di lite nei suoi confronti ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.; devono invece essere dichiarati responsabili e condannati in solido al pagamento in favore dell'ARCEA (con ripartizione dell'addebito in quote uguali, beninteso ai soli fini del riparto interno e non della condanna a favore dell'ARCEA che resta solidale) ~~tra loro al pagamento, in favore dell'ARCEA,~~ della somma di euro 312.793,79= (euro trecentododicimilasettecentonovantatre/79): 1) la società cooperativa a mutualità prevalente *OMISSIS* a r.l. in persona del suo legale rappresentante *OMISSIS*; 2) *OMISSIS* in proprio e in qualità di legale rappresentante della *OMISSIS* Soc. coop. a r.l.; 3) *OMISSIS*, socio e Consigliere della *OMISSIS* Soc. coop. a r.l.; 4) *OMISSIS*, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della *OMISSIS* Soc. coop. a r.l.; 5) *OMISSIS*, progettista e Direttore dei lavori.

Deve altresì essere dichiarata la responsabilità sussidiaria di

*OMISSIS*, funzionario ARCEA, con conseguente condanna nei suoi confronti al pagamento, in favore dell'ARCEA, della somma rideterminata pro quota (attesa la contestazione a titolo di colpa grave) in euro 43.000,00= (euro quarantatremila).

**4.** Sui suddetti titoli di condanna decorrono la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo secondo gli indici ISTAT dalla data di ogni pagamento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

**5.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:

1) Accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione di *OMISSIS* in favore del giudice ordinario territorialmente competente e compensa, nei suoi confronti, le spese di lite.

2) Nei confronti degli altri convenuti:

- respinge tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari;

- condanna in solido *OMISSIS* in proprio, la Società Cooperativa a mutualità prevalente *OMISSIS* a r.l. in persona del suo legale rappresentate pro-tempore *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* al pagamento a favore dell'ARCEA della somma di Euro 312.793,79= (euro trecentododicimilasettecentonovantatre/79) nonché della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento



